SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 55

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 8 marzo 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

93A1417-93A1418

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 1993, n. 53.

Regolamento per il recepimento della disciplina contenuta nell'ipotesi di accordo intervenuto in data 16 ottobre 1991, 16 luglio 1992 e 29 ottobre 1992 tra l'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e ASDA-QUADRI-CIDA per il rinnovo del contratto nazionale del personale aziendale dirigente per il triennio 1991-1993.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, concernente ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale;

Vista la legge 11 luglio 1988, n. 266, concernente disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico di attività del personale dipendente dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA), dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e del Registro aeronautico italiano (RAI);

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, concernente norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge;

Visto l'accordo intervenuto il 16 ottobre 1991, il 16 luglio 1992 ed il 29 ottobre 1992 fra l'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e l'ASDA-QUADRI-CIDA rappresentativa del personale dirigente per la disciplina del trattamento del medesimo personale della predetta Azienda, relativo al triennio 1991/1993, alle cui trattative hanno partecipato, in veste di osservatori, rappresentanti dei Ministeri dei trasporti e del tesoro;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 5 ottobre 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 gennaio 1993;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i rapporti fra l'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e il personale con qualifica dirigenziale: direttori centrali e di dipartimento, dirigenti.

2. Il personale dirigente ricopre nell'Azienda un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità e di autonomia decisionale ed esplica le sue funzioni ed attribuzioni al fine di promuovere, programmare, coordinare e gestire, con decisioni attuative delle disposizioni generali e degli indirizzi assunti dagli organi aziendali, le attività aziendali assicurando la piena e completa realizzazione degli obiettivi prefissati.

3. Tutte le materie riservate a contrattazione sindacale in base a disposizioni di legge o regolamentari, ed in particolare all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, sono disciplinate dal presente regolamento restando quindi esclusa ogni ulteriore articolazione, anche territoriale.

Art. 2.

Efficacia e validità del regolamento

1. Il presente regolamento si applica a tutto il personale dirigente, ha efficacia nazionale e validità su tutto il territorio della Repubblica italiana, nonché in sede estera per i dirigenti che siano cittadini italiani nel quadro delle disposizioni specifiche vigenti.

2. I trattamenti economici e normativi di seguito stabiliti sostituiscono integralmente quelli in vigore alla data del 31 dicembre 1990 ed ogni altro trattamento comunque denominato, qualunque ne sia la fonte, la causale ed il titolo.

Art. 3.

Decorrenza e durata

1. Il presente regolamento ha decorrenza dal 1° gennaio 1991 e durata fino al 31 dicembre 1993.

Art. 4.

Diritti di informazione

1. Ferma restando l'autonomia delle parti l'Azienda e l'organizzazione sindacale firmataria dell'accordo recepito con il presente regolamento, consapevoli dell'importanza del ruolo delle relazioni per il consolidamento e lo sviluppo delle potenzialità del settore, esprimono la comune volontà di garantire l'efficienza e l'efficacia delle attività aziendali sotto l'aspetto economico-produttivo.

A tal fine si dichiarano disponibili a perseguire anche le necessarie modifiche di ordine organizzativo capaci di garantire la migliore tutela dell'interesse pubblico attraverso l'offerta all'utenza di servizi quantitativamente e qualitativamente correlati alla domanda nel tempo e nello spazio in condizioni di economicità e convengono di realizzare un sistema di relazioni e di informazioni coerente con tali esigenze.

2. Di conseguenza, nel rispetto delle competenze proprie degli organi aziendali ed al fine di ricercare ogni possibile contributo per l'organizzazione e l'esercizio dei servizi istituzionali, strumentali e di supporto, l'Azienda assicura, una tempestiva ed aggiornata informazione all'organizzazione sindacale dei dirigenti in particolare sui provvedimenti che riguardano:

a) la programmazione aziendale e i relativi piani di investimento;

b) l'organizzazione della struttura aziendale e la sua articolazione sia centrale che periferica;

c) le funzioni del personale dirigente in rapporto alle modificazioni strutturali e organizzative.

3. A questo ultimo fine le parti convengono di dar luogo, con cadenza semestrale, ad appositi incontri per un'analisi della situazione.

Art. 5.

Aggiornamento professionale

1. In considerazione delle peculiari esigenze del settore dell'assistenza al volo e del loro particolare riflesso sulle posizioni dirigenziali viene chiarito che l'organizzazione delle attività presuppone il ricorso alla interscambiabilità delle mansioni e funzioni in aree professionali compatibili.

2. L'Azienda promuove e favorisce forme organiche di intervento per l'arricchimento professionale del personale dirigente, privilegiando l'obiettivo della integrazione culturale e funzionale con omologhe organizzazioni europee.

3. In questo contesto l'Azienda, attraverso la conferenza dei direttori, predisporrà, d'intesa con l'organizzazione sindacale dei dirigenti, un programma annuale di aggiornamento specifico per i diversi settori di attività dirigenziale prevedendo la partecipazione a corsi specializzati, anche in sede estera, per un periodo di quindici giorni l'anno per ciascun dirigente; al termine di ciascun seminario o corso ogni partecipante presenterà al consiglio di amministrazione, attraverso il direttore generale, una breve relazione sulla specifica attività di aggiornamento, corredata di eventuali osservazioni, suggerimenti e valutazioni.

Art. 6.

Livelli dirigenziali

1. In applicazione dell'art. 103 del regolamento del personale vengono definiti i seguenti livelli dirigenziali:

a) direttore;

b) dirigente.

2. I direttori esercitano le funzioni di cui all'art. 105 del regolamento del personale e quella di vice direttore generale.

3. I dirigenti esercitano le funzioni di cui all'art. 106 del regolamento del personale.

4. La proposta del direttore generale per il conferimento delle funzioni di cui ai commi 2 e 3, attribuite dal consiglio di amministrazione come da previsione statutaria, sarà preceduta da consultazione con l'organizzazione sindacale firmataria del presente accordo.

Art. 7.

Livelli retributivi

1. I due livelli dirigenziali di cui al comma 1 dell'art. 6 sono articolati nei livelli retributivi di seguito indicati:

a) direttore - oltre i 5 anni di anzianità nella qualifica di direttore;

b) direttore - prima nomina e fino a 5 anni di anzianità nella qualifica di direttore;

c) dirigente - oltre i 4 anni di anzianità nella qualifica di dirigente;

d) dirigente - prima nomina e fino a 4 anni di anzianità nella qualifica di dirigente.

Art. 8.

Inquadramento nei livelli retributivi

1. La nomina a dirigente comporta l'attribuzione del livello retributivo di cui al punto 1.*a)* dell'allegato *A*.

2. L'attribuzione del livello retributivo di cui al punto 1.*b)* dell'allegato *A* avviene dopo quattro anni dalla nomina.

3. La nomina a direttore avviene di norma a scelta tra i dirigenti in servizio e comporta l'attribuzione del livello retributivo di cui al punto 2.*a)* dell'allegato *A*.

4. L'attribuzione del livello retributivo di cui al punto 2.*b)* dell'allegato *A* avviene dopo cinque anni dalla nomina a direttore.

Art. 9.

Prestazioni di lavoro e loro durata

1. In relazione alla particolare natura delle funzioni attribuite al personale dirigente il regime e la durata delle prestazioni settimanali risultano strettamente correlati alle esigenze delle diverse attività e/o unità organizzative alle quali il personale dirigente è preposto.

2. La durata delle prestazioni, articolata su cinque giorni, dal lunedì al venerdì, è fissata in 40 ore settimanali giornalmente distribuite in relazione alle esigenze di cui al comma 1.

3. Le prestazioni eventualmente rese in eccedenza all'orario di lavoro di cui sopra vengono retribuite con il compenso previsto dall'art. 23.

4. Il personale dirigente, inoltre, in relazione alla funzione espletata, può essere assoggettato al regime di pronta disponibilità di cui all'art. 23.

Art. 10.

Giorni festivi

1. Al personale dirigente si applicano in materia di festività le stesse disposizioni vigenti per il restante personale non turnista.

Art. 11.

Ferie

1. A partire dal 1° gennaio 1991, il personale dirigente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito in relazione all'anzianità di servizio complessivamente considerata:

a) giorni 26 lavorativi fino al compimento del 14° anno di servizio;

b) giorni 32 lavorativi oltre il 14° anno complessivo di servizio.

2. La competenza a concedere le ferie è attribuita al direttore generale per i direttori, ai direttori per i dirigenti. In via transitoria e fino alla istituzione dei DAV compete al direttore generale concedere le ferie ai dirigenti dei CRAV e dei CAV.

3. La malattia superiore a cinque giorni, debitamente certificata, intervenuta durante il periodo di godimento delle ferie, interrompe le ferie stesse.

4. Al personale dirigente richiamato dalle ferie per esigenze aziendali, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute in conseguenza del rientro in sede e per l'eventuale ritorno nella località ove godeva le ferie stesse, viene attribuito, per il periodo di effettiva prestazione di lavoro, il normale compenso orario maggiorato del 20%.

5. La risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate.

6. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro in corso d'anno il dirigente ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi di servizio prestati.

7. In caso di provate esigenze di servizio, i giorni di ferie non concessi entro l'anno di competenza, potranno essere fruiti entro il primo semestre dell'anno successivo.

Art. 12.

Tutela della maternità e relativo trattamento economico

1 Al personale dirigente si applicano in materia le disposizioni previste per gli altri dipendenti dell'azienda in attuazione delle disposizioni normative che regolano la materia.

Art. 13.

Congedi, aspettativa e permessi retribuiti

1. Al personale dirigente possono essere concessi congedi, permessi ed aspettative nei modi e nelle forme previste dal regolamento del personale.

2. In occasione del matrimonio il personale dirigente ha diritto ad un congedo di quindici giorni retribuiti, non computabili come ferie.

3. L'aspettativa può essere concessa per malattia o per motivi di carattere privato nei termini e con le modalità previste dalle specifiche disposizioni del regolamento del personale.

4. In occasione di eventi di carattere personale e familiare di particolare importanza, il personale dirigente ha altresì diritto a permessi giornalieri retribuiti, fino a un massimo di dieci giorni per ogni anno solare.

5. A compensazione ed in luogo delle festività civili e religiose soppresse dalla legge 5 marzo 1977, n. 54, e successive modificazioni, vengono riconosciute 5 giornate di permesso retribuito all'anno ridotte a 4 per il personale che presta servizio nell'ambito del comune di Roma. Detti permessi vengono attribuiti in proporzione al servizio prestato nell'anno, con gli stessi criteri seguiti al riguardo per l'istituto delle ferie. Ove comprovate esigenze di servizio non ne consentano il godimento entro il 31 maggio dell'anno successivo, essi saranno compensati con la normale retribuzione giornaliera.

Art. 14.

Assenze per l'espletamento di funzioni pubbliche elettive

1. Le assenze del personale dirigente chiamato a ricoprire cariche pubbliche elettive sono regolate in base alle leggi vigenti.

Art. 15.

Elementi della retribuzione

1. Gli elementi che concorrono a formare la normale retribuzione complessiva annua del personale dirigente sono i seguenti:

a) stipendio tabellare mensile, costituito dagli importi riferiti a ciascun livello dirigenziale ed a ciascun livello retributivo riportati nell'allegato *A*;

b) indennità di adeguamento della retribuzione al costo della vita di cui all'art. 17;

c) scatti di anzianità di cui all'art. 18;

d) superminimo di cui all'art. 20;

e) indennità professionale di cui all'art. 21;

f) premio di produzione e produttività di cui all'art. 22.

2. La retribuzione mensile base è costituita dalle voci *a), b), c), d)* ed *e)*, di cui al comma 1.

Art. 16.

Retribuzione giornaliera e oraria

1. La retribuzione giornaliera si determina dividendo la retribuzione mensile base per 26.

2. La retribuzione oraria si calcola dividendo la retribuzione mensile base per il coefficiente 173.

Art. 17.
Indennità di adeguamento della retribuzione al costo della vita

1. Dopo il 31 dicembre 1991, data di scadenza del precedente sistema previsto dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, l'eventuale adeguamento periodico della retribuzione al costo della vita, sarà effettuato con il sistema e le modalità fissate da legge generale valevole per i pubblici dipendenti.

Art. 18.
Scatti di anzianità

1. Gli scatti maturati nella qualifica dirigenziale vengono attribuiti, per ciascun biennio di servizio prestato nella qualifica, nella misura del quattro per cento calcolato sul minimo tabellare in atto alla data di maturazione dello stesso.

2. Per il personale dirigente, in servizio alla data del 31 dicembre 1990, le anzianità da ciascuno maturate nella qualifica dirigenziale, vengono attribuite alla data del 1° gennaio 1991 in ragione di scatti biennali nella misura di cui al comma 1. Gli incrementi del minimo tabellare successivi al 1991 non determinano rivalutazione del monte scatti sopra definito.

3. Dal 1° gennaio 1991 al personale nominato dirigente ai sensi del secondo comma dell'art. 107 del regolamento del personale viene attribuito, a titolo di scatti di anzianità maturati in precedenti qualifiche, come assegno non riassorbibile e non rivalutabile, un importo pari all'importo della voce «scatti di anzianità», compreso lo scatto anomalo, posseduto nella qualifica di provenienza, maggiorato del rateo di scatto maturato all'atto della nomina. Dalla data di nomina decorrono i termini ai fini del calcolo per l'attribuzione dell'importo relativo allo scatto della nuova qualifica.

4. Al personale dirigente in servizio alla data del 31 dicembre 1990 viene attribuito, a titolo di scatti di anzianità maturati in precedenti qualifiche, come assegno non riassorbibile e non rivalutabile, l'importo percepito al 31 dicembre 1990 come «anzianità pregresse».

5. Al dirigente aziendale nominato direttore, all'importo già attribuito come «scatti di anzianità maturati in precedenti qualifiche» sarà sommato l'importo degli scatti maturati nella qualifica di dirigente ed il relativo rateo di scatto maturato all'atto della nomina. Dalla data di nomina decorrono i termini ai fini del calcolo per l'attribuzione dell'importo relativo allo scatto della nuova qualifica.

Art. 19.
Tredicesima mensilità

1. Per ciascun anno di servizio il personale dirigente ha diritto ad una tredicesima mensilità costituita dal minimo retributivo e dal superminimo professionale in vigore alla data di corresponsione, dagli scatti complessivi di anzianità in godimento e dalla eventuale indennità di adeguamento al costo della vita vigente al momento dell'erogazione.

2. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di impiego in corso d'anno il dirigente ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di anzianità maturata.

3. La frazione di mese pari o superiore a quindici giorni viene considerata mese intero; la frazione inferiore viene trascurata.

Art. 20.
Superminimo professionale

1. A far data dal 1° gennaio 1991 al personale dirigente viene corrisposto un superminimo differenziato secondo i valori riportati nell'allegato *A*.

2. Il conferimento delle funzioni di responsabile di CRAV e di CAV e Area Radiomisure comporta la attribuzione di una maggiorazione del dieci per cento del superminimo di competenza.

3. Il conferimento delle funzioni di vice direttore generale comporta la attribuzione di una maggiorazione del trenta per cento del superminimo di competenza.

4. L'attribuzione delle maggiorazioni cessa con il cessare dalla funzione comunque determinatosi.

Art. 21.
Indennità professionale

1. A partire dal 1° gennaio 1991, l'indennità professionale viene corrisposta per dodici mensilità all'anno, nelle misure mensili che risultano dall'allegato *A*. La nuova indennità professionale congloba l'importo corrisposto a titolo di indennità di esercizio goduto alla data del 31 dicembre 1990.

2. L'indennità è soggetta a riduzione nei casi e con le modalità previste per il restante personale.

3. Il conferimento delle funzioni di responsabile di CRAV e di CAV e Area Radiomisure comporta la attribuzione di una maggiorazione del dieci per cento dell'indennità professionale di competenza.

4. Il conferimento delle funzioni di vice direttore generale comporta la attribuzione di una maggiorazione del trenta per cento della indennità professionale di competenza.

5. L'attribuzione delle maggiorazioni cessa, con il cessare della funzione, qualunque ne sia la causale o motivazione.

Art. 22.
Premio di produzione e produttività

1. In funzione dei previsti incrementi di traffico ed anche in luogo ed in sostituzione di precedenti istituti incentivanti il rendimento, allo scopo di mantenere standards elevati di produttività anche nei periodi di particolare concentrazione dell'attività di servizio, a partire dal 1° gennaio 1991 è istituito un premio che sarà corrisposto semestralmente e di norma entro il 28 febbraio ed il 31 agosto di ciascun anno.

2. La prima quota semestrale corrisposta entro il mese di febbraio di ciascun anno è riferita ai risultati di produttività conseguiti nel II semestre dell'anno precedente, mentre la quota semestrale corrisposta entro il mese di agosto è riferita ai risultati di produttività conseguiti nel primo semestre dello stesso anno.

3. In via di prima applicazione per l'anno 1991 viene corrisposto, entro il febbraio 1992, a titolo di premio per i due semestri del 1991, un importo pari ad una mensilità della retribuzione base individuale spettante al 31 gennaio 1992.

4. Per gli anni successivi e per il periodo di applicazione del presente regolamento l'ammontare complessivo del premio di produzione sarà pari a quanto complessivamente corrisposto a tale titolo nell'anno precedente maggiorato del venti per cento; l'erogazione sarà disposta secondo la procedura ed i criteri seguenti:

a) per una quota pari al trenta per cento dell'intera disponibilità in parti uguali a tutto il personale dirigente;

b) per una quota pari al venti per cento dell'intera disponibilità con provvedimento motivato del direttore generale, in relazione alla valutazione di rendimento di ciascuna unità dirigenziale;

c) per una quota pari al restante cinquanta per cento dell'intera disponibilità con provvedimento del consiglio di amministrazione in funzione dei risultati e/o delle economie di gestione realizzate da ciascuna unità dirigenziale, individuati attraverso appositi parametri che saranno fissati sentita l'organizzazione sindacale dei dirigenti.

5. In caso di mancata fissazione dei parametri e di carenza delle valutazioni di cui al comma 4, lettere *b)* e *c)*, alla scadenza di novembre sarà comunque corrisposta una somma pari al cinquanta per cento della retribuzione mensile base individuale in godimento alla data del 31 luglio dell'anno considerato.

6. Il premio di produzione e produttività assorbe ogni eventuale maggiore responsabilità ed impegno richiesto dall'azienda al personale dirigente per fronteggiare particolari situazioni di lavoro necessarie al potenziamento della funzionalità degli uffici, delle strutture e delle attrezzature, ovvero l'esercizio di compiti non usuali che comportino oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti.

Art. 23.

Pronta disponibilità

1. Al personale dirigente può essere richiesta la pronta disponibilità per periodi eccedenti il normale orario di lavoro e per i giorni di riposo settimanale e festivi, con esclusione del solo periodo di ferie.

2. Tale disponibilità, in relazione alle responsabilità ricandenti sui dirigenti stessi, può essere predeterminata anche attraverso turni di reperibilità.

3. La reperibilità, ove richiesta, viene remunerata per ciascun periodo di almeno 6 ore nell'ambito delle 24, eccedente il normale orario di lavoro, in ragione del dieci per cento della retribuzione giornaliera.

4. All'unità dirigenziale effettivamente impiegata a seguito di reperibilità, viene attribuito per ciascuna ora di effettivo impiego, un compenso specifico pari alla retribuzione oraria maggiorata del venti per cento.

5. L'unità dirigenziale reperibile, se richiesto, deve porsi in condizione di intervenire nella propria sede di servizio entro un'ora dalla chiamata o, se in sede diversa, nei tempi tecnici strettamente necessari per raggiungerla.

6. Al di fuori dell'impiego in regime di reperibilità, la prestazione eccedente il normale orario di lavoro settimanale è retribuita, con calcolo effettuato su base mensile, con la normale quota di retribuzione oraria prevista all'art. 16.

Art. 24.

Effetti sul trattamento di quiescenza

1. Per il personale dirigente che cessa dal servizio, a qualsiasi titolo, nel corso del periodo di applicazione del presente regolamento, e cioé fra il 1° gennaio 1991 e il 31 dicembre 1993, il nuovo trattamento economico ha effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale o privilegiato, nelle misure corrispondenti alla data di cessazione dal servizio e negli importi in vigore alla data del 1° gennaio 1992 e del 1° gennaio 1993 con decorrenza dalle date medesime.

2. In relazione alla data del collocamento in quiescenza, con un unico provvedimento, saranno determinati anche gli importi di pensione dovuti per i periodi successivi.

Art. 25.

Corresponsione della retribuzione

1. La retribuzione deve essere corrisposta al personale dirigente entro il 25 di ogni mese.

2. Il pagamento deve essere comunque effettuato entro 10 giorni dalla data della scadenza del periodo di paga, salvo il caso di comprovata necessità e riconosciuta eccezionalità.

3. Qualora il ritardo nel pagamento superi i dieci giorni, decorrono di pieno diritto gli interessi nella misura del tasso legale.

Art. 26.

Tutela del personale dirigente

1. La difesa del personale dirigente, convenuto in giudizio in sede amministrativa, civile o penale, per fatti e cause di servizio è assunta a carico dell'azienda.

2. Sono altresì a carico dell'azienda le spese sostenute dal personale dirigente, purché opportunamente documentate e provate nel loro nesso di conseguenzialità con il procedimento.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano al personale dirigente anche dopo l'estinzione del rapporto di lavoro con l'azienda, sempre che si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso.

4. Nel caso di dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato, l'amministrazione, con deliberazione del consiglio di amministrazione, provvederà al recupero delle spese sostenute nel giudizio.

Art. 27.

Mense

1. Al personale dirigente si applicano le disposizioni vigenti per gli altri dipendenti dell'Azienda, con le modalità per questi previste, per la fruizione del servizio.

Art. 28.

Trasferte e missioni

1. Al personale dirigente che per ragioni di lavoro, sia inviato per un periodo di almeno 6 ore in comune diverso da quello in cui svolge normalmente la sua attività e da questo distante almeno venti chilometri secondo le tabelle ufficiali, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio in base a nota documentata (secondo criteri e limiti stabiliti dal consiglio di amministrazione) più un importo giornaliero aggiuntivo per rimborso delle spese non documentabili pari al 2 per cento della retribuzione mensile minima tabellare; tale importo è frazionabile su base oraria.

2. In sostituzione di quanto previsto al comma 1, a scelta dell'interessatoe fermo restando il rimborso delle sole spese di viaggio secondo i criteri e limiti stabiliti, è dovuta una indennità giornaliera forfettaria pari al sette per cento della retribuzione mensile di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 15, per ogni 24 ore di permanenza fuori sede. L'indennità è frazionabile su base oraria.

Per le trasferte di durata inferiore alle 6 ore spetta unicamente il rimborso delle spese di viaggio in base a nota documentata.

3. Per le missioni all'estero, oltre alle spese di viaggio, assicurazione e alloggio, si farà riferimento al più elevato trattamento stabilito per gli altri dipendenti dell'azienda, con indennità maggiorata del venticinque per cento per i dirigenti e del quaranta per cento per i direttori (ivi incluso il vice direttore generale).

4. In caso di uso del mezzo proprio o di cui il dirigente abbia la disponibilità, viene corrisposto un rimborso pari a quello previsto dalle tabelle A.C.I. pubblicate al 1° gennaio di ciascun anno, oltre alle spese documentate per pedaggi autostradali; il rimborso non è dovuto nel caso di uso di mezzo di proprietà dell'azienda o comunque di altra pubblica amministrazione.

Art. 29.

Mobilità funzionale del personale dirigente

1. Le variazioni di funzioni del personale dirigente che non comportino trasferimento di sede, sono adottate con le procedure previste per il conferimento delle funzioni di cui al comma 4 dell'art. 6.

Art. 30

Trasferimento e relativo trattamento economico

1. Il personale dirigente può essere destinato ad altra sede e/o a funzioni diverse, comunque proprie della qualifica posseduta, che comportino trasferimento ad altra sede di lavoro, sull'intero territorio nazionale.

2. Il trasferimento del personale dirigente può essere disposto dal consiglio di amministrazione, sentito il parere di una apposita commissione paritetica, nei seguenti casi:

a) per comprovate esigenze di servizio e per ragioni tecniche, organizzative e produttive;

b) a domanda dell'interessato, valutate le esigenze di servizio ed ove non ostino ragioni tecniche, organizzattive e produttive.

3. La commissione paritetica, di cui al comma 2, sarà così composta:

a) in rappresentanza dell'Azienda:

il presidente del consiglio di amministrazione che la presiede o suo delegato;

due consiglieri di amministrazione designati dal consiglio stesso;

il direttore generale;

b) in rappresentanza del personale dirigente:

quattro membri designati dall'organizzazione sindacale del personale dirigente.

4. La commissione dovrà esprimere il proprio motivato parere osservando i seguenti criteri:

a) esame dei requisiti professionali posseduti e *curriculum* di servizio;

b) anzianità di servizio nella qualifica ed anzianità complessiva;

c) età e condizioni familiari.

5. La commissione decide a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

6. Il trasferimento dovrà essere comunicato per iscritto all'interessato con un preavviso non inferiore a trenta giorni di calendario.

7. All'unità dirigenziale trasferita, anche a seguito di variazioni di qualifica, da una ad un'altra sede di servizio e ove il trasferimento obblighi l'interessato ad un cambiamento di residenza, sarà corrisposto:

a) il rimborso di tutte le spese di viaggio e trasporto masserizie sostenute e documentate in relazione al materiale spostamento suo e del nucleo familiare;

b) l'eventuale maggiore spesa effettivamente sostenuta per un alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella sede di origine, per un periodo da stabilirsi direttamente tra le parti e comunque non inferiore a 6 mesi e non superiore ai 10 mesi; nel caso di alloggio di proprietà nella sede di origine l'eventuale differenza dei valori va calcolata tra l'ammontare della spesa per l'alloggio nella sede di destinazione e quello per l'alloggio nella sede di provenienza;

c) un'indennità *una tantum*, pari a quattro mensilità dello stipendio minimo tabellare, e dell'indennità di adeguamento al costo della vita se il dirigente ha carichi di famiglia, e pari a due mensilità dello stipendio tabellare e dell'indennità di adeguamento al costo della vita se il dirigente non ha carichi di famiglia.

Art. 31.

Conflitti e controversie

1. Sono confermati, in tema di controversie, gli orientamenti noti alle due parti e finalizzati ad evitare che le azioni di lotta possano essere strumentalmente utilizzate per creare disagi all'utenza sia interna che esterna al di fuori degli obiettivi che ogni singola azione si propone di ottenere, impegnandosi le parti stesse ad operare per prevenire e risolvere momenti di conflittualità attraverso le procedure di seguito indicate.

2. Le controversie individuali e quelle collettive non riguardanti il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro saranno affrontate e di regola risolte attraverso incontri tra rappresentanze del consiglio di amministrazione e l'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa firmataria del presente accordo; comunque ogni eventuale agitazione sarà preceduta da un preavviso minimo di dieci giorni.

3. A tal fine le controversie individuali, almeno venti giorni prima della scadenza dei termini previsti dalla vigente normativa per i termini dell'azione giurisdizionale, saranno sottoposte alla commissione paritetica di cui al commma 3 dell'art. 31. La commissione costituita in tal caso come collegio paritetico, rende il suo giudizio di composizione della vertenza nel termine massimo di quindici giorni da quello in cui è stata investita della controversia stessa.

4. Per le controversie collettive, anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni previste dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, sarà esperito un previo tentativo di composizione del conflitto; a tal fine entro cinque giorni dalla data iniziale dei termini di preavviso dovuto ai sensi del comma 2, i termini della controversia saranno esaminati a cura del medesimo collegio paritetico, che renderà il suo giudizio nei successivi dieci giorni. L'esame della controversia da parte del suddetto collegio paritetico sospende ogni azione programmata da parte sindacale cadente nel periodo in esame ed ogni eventuale intervento previsto dall'Azienda per lo stesso periodo, salvo i provvedimenti necessari a garantire le prestazioni indispensabili ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 146 del 1990.

Art. 32.

Riunioni sindacali

1. L'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa, firmataria del presente accordo, può procedere ad elezioni per la scelta dei propri rappresentanti e tenere nei locali disponibili dell'Azienda riunioni per problemi di carattere sindacale.

2. Le riunioni debbono essere limitate, per ciascuna unità dirigenziale, a complessive 40 ore per anno solare, escluse le ore necessarie per le riunioni degli organi statutari.

Art. 33.

Esercizio dell'attività sindacale

1. I dirigenti sindacali, per l'espletamento del loro mandato, hanno diritto di fruire di distacchi permanenti su base annua, di distacchi temporanei non inferiori a 4 mesi e di permessi sindacali retribuiti nei limiti e secondo le modalità di seguito previste. A tal fine sono considerati dirigenti sindacali i componenti degli organismi direttivi e rappresentativi dell'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa firmataria del presente accordo. Per il riconoscimento degli stessi, l'organizzazione è tenuta a darne regolare e formale comunicazione all'azienda anno per anno.

2. A partire dal 1° gennaio 1991 il monte orario complessivo a disposizione su base annua per gli istituti ed agevolazioni di cui al precedente punto 1 è fissato in 2080 ore.

3. La attribuzione dei distacchi o permessi è effettuata dal direttore generale, a domanda, da presentarsi a cura della segreteria nazionale del sindacato del personale dirigente.

4. I permessi possono essere fruiti nell'arco dell'anno esclusivamente per singole giornate lavorative di 8 ore fino ad un massimo di tre giornate lavorative per ciascuna settimana.

5. Al personale posto in distacco o in permesso sono corrisposti tutti gli elementi retributivi spettanti ai sensi delle disposizioni in vigore, ivi compresi quelli accessori fissi e ricorrenti relativi alla professionalità e produttività, con esclusione della pronta disponibilità, premi eccezionali e prestazioni eccedenti le normali.

Art. 34.

Trattenute sindacali e assicurative

1. L'azienda provvederà alla trattenuta delle quote sindacali, previa delega dell'unità dirigenziale interessata, con validità sino a revoca. Le trattenute verranno effettuate sulle competenze mensili lorde per dodici mensilità dell'anno. La revoca ha decorrenza dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello di riferimento della comunicazione scritta dall'interessato, ove inoltrata entro il quindici di ciascun mese; in caso contrario opererà dal mese successivo.

2. L'azienda provvederà, altresì, alla trattenuta di premi assicurativi a carico dei dirigenti che, in base a convenzioni stipulate dalla organizzazione maggiormente rappresentativa e firmataria dell'accordo, rilascino tramite la stessa apposita delega.

Art. 35.

Copertura finanziaria ed entrata in vigore

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente regolamento, fino all'importo di circa lire 613 milioni, si fa fronte con le disponibilità di bilancio dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TESINI, *Ministro dei trasporti*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1993
Atti di Governo, registro n. 88, foglio n. 19

ALLEGATO *A*
(previsto dall'art. 8)

TABELLE RETRIBUTIVE

1) DIRIGENTI

	N anni	1991				1992				1993			
		min tab	s m	i p	totale	min tab	s.m	i p	totale	min tab	s m	i p	totale
1.*a*	0	3.700.000	800.000	800.000	5.300.000	3.800.000	900.000	900.000	5 600.000	3.900.000	900.000	900.000	5.700.000
1.*b*	4	4.000.000	800.000	800.000	5.600 000	4.100.000	900.000	1.000.000	6.000.000	4.200.000	900.000	1.000.000	6.100.000

2) DIRETTORI

	N anni	1991				1992				1993			
		min tab	s m	i p	totale	min tab	s m	i p	totale	min tab	s m	i p	totale
2.*a*	0	4.600.000	1.200.000	1.000.000	6.800.000	4.600.000	1.300.000	1.000.000	6.900.000	4.700.000	1.300.000	1.000.000	7.000.000
2.*b*	5	4.800.000	1.200.000	1.000.000	7.000.000	4.900.000	1.300.000	1.000.000	7.200.000	5.000.000	1.300.000	1.100.000	7.400.000

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

Nota all'art. 1:

— L'art. 29 del D.P.R. n. 145/1981 (Ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale) è così formulato:

«Art. 29 *(Materie riservate agli accordi sindacali).* — Sono disciplinate con i procedimenti e gli accordi contemplati nel successivo art. 30 le seguenti materie:

1) il regime retributivo di attività;

2) l'organizzazione interna degli uffici,

3) l'identificazione delle qualifiche funzionali, in rapporto ai profili professionali ed alle mansioni,

4) i carichi di lavoro e le altre misure volte ad assicurare la efficienza degli uffici;

5) l'orario di lavoro, la sua durata e distribuzione, i procedimenti di rispetto;

6) il lavoro straordinario, le ferie, i permessi, i congedi, i trattamenti di missione e di trasferimento,

7) l'attuazione degli istituti concernenti la formazione e l'addestramento professionale;

8) l'attuazione delle garanzie del personale;

9) i criteri per l'attuazione della mobilità del personale nel rispetto delle inamovibilità previste dalla legge;

10) i criteri per l'applicazione dei principi di cui agli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 e 31, secondo, terzo, quarto e quinto comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300».

Nota all'art. 13:

— La legge n. 54/1977 reca disposizioni in materia di giorni festivi.

Nota all'art. 17.

— Il testo dell'art. 16 del D.P.R. n. 13/1986 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-87) è il seguente:

«Art. 16 *(Modifica del meccanismo della indennità integrativa speciale).* — 1. L'attuale sistema di adeguamento retributivo al costo della vita è modificato come segue:

a) cadenza semestrale di rivalutazione retributiva: per tale rivalutazione si fa riferimento al tasso percentuale di incremento risultante dal rapporto fra il valore medio dell'indice sindacale di un semestre rispetto a quello del semestre precedente. Tale tasso percentuale di incremento è arrotondato sulla seconda cifra decimale;

b) rivalutazione del cento per cento di una somma mensile uguale per tutti di L. 580.000 e di una percentuale pari al 25 per cento della quota di retribuzione mensile eccedente tale parte.

I benefici derivanti dalla rivalutazione semestrale delle 580.000 lire indicizzate al 100 per cento costituiscono base per le correlative rivalutazioni dei semestri successivi.

La retribuzione eccedente, sulla quale si calcola il 25 per cento, viene determinata come segue: lo stipendio mensile della qualifica di appartenenza, ottenuto dividendo per dodici quello annuo lordo base in atto il mese precedente a quello dell'adeguamento, più l'indennità integrativa speciale maturata fino a quel momento, meno la quota di retribuzione indicizzata al 100 per cento, come sopra rivalutata;

c) il primo semestre di attuazione decorre dal mese di novembre 1985 e termina il mese di aprile 1986; pertanto il primo adeguamento decorre dal 1° maggio 1986;

d) per la prima applicazione del nuovo meccanismo il tasso percentuale semestrale medio è determinato prendendo come base di riferimento dell'indice sindacale il valore di 134.00;

2. Nel caso di variazioni delle imposte indirette, ai fini di un accorpamento delle aliquote e di una loro razionalizzazione, saranno concordate tra le delegazioni di cui all'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, modalità e limiti di incidenza di tali variazioni sui prezzi dei beni che compongono il bilancio familiare, assunto a base di calcolo per la determinazione dell'indennità di contingenza.

3. L'efficacia del sistema di adeguamento retributivo al costo della vita di cui al presente articolo sarà assicurata per un periodo non inferiore a quattro anni».

Il termine di cui all'ultimo comma è stato differito al 31 dicembre 1991 dall'art. 1 della legge 13 luglio 1990, n. 191.

Nota all'art. 31:

— La legge n. 146/1990 reca: «Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge».

93G0099

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 marzo 1993.

Sospensione dalla carica di un consigliere della regione Piemonte.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerato che la sig.ra Margherita Gissara, consigliere della regione Piemonte, è stata condannata dal tribunale di Torino, con sentenza di primo grado dell'11 gennaio 1993, alla pena complessiva di anni 2 e mesi 3 di reclusione per il reato di peculato continuato;

Rilevato che la citata condanna costituisce causa di sospensione dalla carica di consigliere regionale;

Visto l'art. 15, commi 1, lettera *b)*, 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificata ed integrata dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 1993;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli affari regionali;

Decreta:

La sig.ra Margherita Gissara è sospesa dalla carica di consigliere della regione Piemonte.

Roma, 4 marzo 1993

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
AMATO

Il Ministro dell'interno
MANCINO

Il Ministro per gli affari regionali
CIAURRO

93A1529

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 17 dicembre 1992.

Modalità di versamento diretto mediante delega alle aziende di credito dell'imposta sul patrimonio netto dell'impresa.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 3-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che prevede le modalità di versamento diretto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche mediante delega ad una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, nonché ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, aventi un patrimonio non inferiore a lire cento milioni;

Visti gli articoli 4, comma 1, e 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, che ha istituito, a partire dal periodo di imposta in corso alla data del 30 settembre 1992, fino alla revisione della disciplina tributaria del reddito di impresa e comunque non oltre l'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1994, un'imposta sul patrimonio netto delle imprese;

Visto l'art. 3, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, che prevede il sistema del versamento diretto per il pagamento dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, secondo le modalità previste ai fini delle imposte sui redditi, i termini di versamento, nonché l'emanazione di un decreto ministeriale per l'approvazione della modulistica e per la definizione delle modalità di riscossione;

Visto il decreto 9 maggio 1991, con cui sono state stabilite le modalità di versamento tramite delega alle aziende di credito di alcune imposte sostitutive e i successivi decreti integrativi del 16 marzo 1992 e del 6 agosto 1992;

Visto l'art. 3 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che fissa nella misura del 16,2 per cento l'aliquota dell'imposta locale sui redditi e la devoluzione diretta alla regione Sicilia di una quota del gettito ILOR pari al 12,6 per cento;

Ritenuta la necessità di istituire nuovi codici tributo per il versamento dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito dalla legge 26 novembre 1992, n. 461;

Considerato che il precitato art. 3-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, al fine di stabilire le caratteristiche e le modalità di rilascio dell'attestazione, nonché le modalità per l'esecuzione dei versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e documenti all'amministrazione per i necessari controlli;

Considerato che per il versamento delle imposte di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, non si rende necessaria l'approvazione di una nuova modulistica, risultando adattabile quella di cui al citato decreto 9 maggio 1991;

Ritenuta la necessità di integrare il decreto ministeriale 9 maggio 1991;

Visto l'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455, con il quale sono state stabilite le modalità di pagamento delle imposte sui redditi, di quelle sostitutive e di quelle straordinarie per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che permettono agli stessi soggetti di provvedere, presso un'azienda di credito con sede all'estero, al pagamento disponendo per un bonifico in lire corrispondenti all'ammontare delle imposte dovute in favore di un'azienda di credito nazionale;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1990 con cui sono state stabilite le modalità di versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi mediante delega alle aziende di credito;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 1 del decreto ministeriale 9 maggio 1991, già integrato dall'art. 1 dei decreti 16 marzo 1992 e 6 agosto 1992, è aggiunta la seguente lettera:

n) imposta sul patrimonio netto delle imprese.

Art. 2.

Lo schema di attestazione da rilasciare a cura delle aziende di credito delegate per il versamento delle imposte di cui all'art. 1 è uguale a quello approvato con l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 9 maggio 1991, mentre il foglio delle avvertenze per la compilazione della delega, da fornire unitamente alla stessa, deve essere conforme all'allegato 1 al presente decreto, ferma la possibilità di utilizzare i modelli attualmente in uso, opportunamente adattati, fino all'esaurimento delle scorte.

Per il versamento delle imposte di cui all'art. 1 sono istituiti i seguenti codici:

codice 32 - imposta sul patrimonio netto delle imprese individuali - persone fisiche;

codice 33 - imposta sul patrimonio netto delle imprese - società di persone.

A fronte di una dichiarazione dei redditi presentata in forma congiunta, ove entrambi i coniugi siano titolari di imprese individuali, gli stessi devono effettuare separati pagamenti dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, ciascuno secondo il proprio patrimonio.

Alla dichiarazione dei redditi va allegata l'attestazione dell'eseguito versamento rilasciata dall'istituto di credito.

Art. 3.

Ai fini dei versamenti di cui all'art. 1, i contribuenti devono delegare irrevocabilmente una delle aziende di credito indicate nell'art. 3-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

La delega deve essere conferita nel mese in cui deve essere effettuato il pagamento dell'Irpef e dell'Ilor a saldo sui redditi delle persone fisiche e delle società di persone per gli anni 1992, 1993 e 1994.

Le aziende di credito devono accettare deleghe, per il pagamento delle imposte di cui al comma 1, ancorché conferite tardivamente, ma non oltre il termine di un mese dalla scadenza, salva l'applicazione a carico del contribuente della sopratassa e dei relativi interessi per il tardivo versamento.

Le aziende di credito non devono accettare deleghe il cui importo sia inferiore a L. 4.000.

Art. 4.

Tutte le somme riscosse con i codici di cui all'art. 2 vanno riversate dalle aziende di credito al competente capitolo di bilancio, al netto delle commissioni spettanti.

Per le operazioni eseguite nel territorio della regione siciliana, le aziende di credito devono:

a) versare direttamente agli uffici provinciali della cassa regionale siciliana l'imposta sul patrimonio netto delle imprese dovuta dalle persone fisiche e la quota del 12,60% dell'imposta stessa dovuta dalle società di persone utilizzando la distinta di versamento Mod. 20 sc.;

b) versare alle competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato l'87,40% dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese - società di persone.

Gli importi risultanti dall'attribuzione percentuale dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese - società di persone, allo Stato ed alla regione siciliana devono essere arrotondati per eccesso o per difetto alle cinque lire.

All'atto del versamento le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e gli uffici provinciali della cassa regionale siciliana rilasciano all'azienda di credito le quietanze relative agli avvenuti versamenti ed un estratto di esse.

A ciascun versamento deve essere unita la relativa distinta Mod. 124/T o Mod. 20 sc., contenente l'indicazione del capo, capitolo, articolo di entrata e dell'apposito «codice versante», recante il preventivo visto delle competenti ragionerie provinciali dello Stato.

Art. 5.

L'azienda di credito delegata è tenuta a registrare su supporto magnetico i dati relativi alle attestazioni rilasciate e ai versamenti effettuati.

I dati di cui al comma precedente, il cui contenuto informativo è descritto nell'allegato 2 al presente decreto, devono essere registrati sugli stessi supporti magnetici previsti dall'art. 6 del decreto ministeriale 26 aprile 1990.

Un duplicato di ogni supporto deve essere tenuto a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per un periodo di sei mesi dalla data di consegna dell'originale.

Sugli stessi supporti magnetici devono essere registrati anche i dati relativi ai versamenti delle imposte sui redditi previsti dal citato decreto ministeriale 26 aprile 1990 e i dati relativi ai versamenti di cui al presente decreto, effettuati da soggetti non residenti nel territorio dello Stato mediante bonifico in lire presso un'azienda di credito con sede all'estero, corrispondenti all'ammontare dell'imposta dovuta, a favore di un'azienda di credito nazionale, come previsto dall'art. 9 del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455.

Con successive istruzioni da emanare a cura del Ministero delle finanze saranno stabilite le specifiche tecniche per la registrazione dei dati di cui al presente articolo.

Art. 6.

Il centro informativo del Servizio centrale della riscossione esegue sui supporti magnetici di cui all'art. 5 controlli intesi a verificare la completezza dei dati ivi riportati, nonché la loro rispondenza alle specifiche tecniche di cui all'articolo precedente.

I dati acquisiti secondo le modalità descritte al comma precedente sono utilizzati dal centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, ai fini della liquidazione delle imposte, secondo le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

Art. 7.

Il sistema informativo del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, trasmette al centro informativo del Servizio centrale della riscossione del Ministero delle finanze, su supporto magnetico, i dati delle quietanze emesse dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e dagli uffici provinciali della cassa regionale siciliana a fronte dei versamenti delle aziende di credito di cui all'art. 4. I dati delle quietanze devono pervenire con cadenza mensile.

Il contenuto informativo dei supporti magnetici è stabilito nell'allegato 3.

Sulla base dei supporti di cui al precedente art. 5 e dei dati di cui ai commi precedenti il centro informativo del Servizio centrale della riscossione esegue controlli intesi a verificare:

a) che quanto dichiarato dall'azienda di credito come versato alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato o al competente ufficio provinciale della cassa regionale siciliana risulti corrispondente ai dati registrati sull'archivio quietanze fornito dal sistema informativo del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

b) che il versamento sia effettuato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato o all'ufficio provinciale della cassa regionale siciliana entro il quinto giorno successivo a quello di ricevimento delle deleghe, salvo quanto disposto dal terzo comma dell'art. 2963 del codice civile, dal decreto legislativo 16 gennaio 1948, n. 1, e dall'art. 1 della legge 24 gennaio 1992, n. 13;

c) che la commissione trattenuta dalle aziende di credito sia nei limiti previsti dall'art. 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e dall'art. 5 della legge 4 ottobre 1986, n. 657.

Il centro informativo del Servizio centrale della riscossione, eseguiti i controlli di cui alle lettere *a), b)* e *c)* del comma precedente, fornisce al centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette i dati dei versamenti dei contribuenti forniti dalle aziende di credito per gli adempimenti previsti dall'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Il centro informativo del Servizio centrale della riscossione, sulla base dei dati di cui al precedente art. 5, verifica che gli importi e le date relativi ai pagamenti di imposta mediante delega comunicati dalle aziende di credito coincidano con quelli indicati dai contribuenti nelle dichiarazioni dei redditi e controllate dagli uffici delle imposte dirette e dai centri di servizio in sede di applicazione dell'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i cui dati sono registrati negli archivi magnetici dell'anagrafe tributaria.

I controlli di cui alle lettere *a), b)* e *c)* del comma 3 vengono effettuati sulla base delle quietanze emesse dalle sezioni delle tesorerie provinciali dello Stato e dagli uffici provinciali dela cassa regionale siciliana.

Le discordanze evidenziate dai controlli di cui alle lettere *a), b)* e *c)* del comma 3 e dal controllo di cui al comma 5 del presente articolo devono essere segnalate alle intendenze di finanza competenti territorialmente.

Le intendenze di finanza, espletati i controlli relativi alle segnalazioni di cui al comma precedente, comunicano:

al centro informativo del Servizio centrale della riscossione, gli esiti delle verifiche sulle aziende di credito e gli eventuali provvedimenti emanati a carico delle stesse;

al centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, gli esiti delle verifiche e dei provvedimenti da emanare a carico dei contribuenti.

Art. 8.

Sulla base delle segnalazioni di cui al precedente art. 7 l'intendenza di finanza interessa l'azienda di credito e l'ufficio tributario competente per domicilio fiscale del contribuente.

Nei casi in cui risultino somme versate in meno da parte dell'azienda di credito, l'intendenza di finanza invita la stessa a corrispondere dette somme alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato o, per le operazioni effettuate in Sicilia, ai competenti uffici provinciali della cassa regionale siciliana, dandone comunicazione alla competente ragioneria provinciale dello Stato.

In caso di necessità, il Ministero delle finanze può richiedere al Ministero del tesoro di interessare la Banca d'Italia - Vigilanza sulle aziende di credito, per controllare la corrispondenza dei versamenti alle evidenze contabili delle aziende di credito.

Art. 9.

Il centro informativo del Servizio centrale della riscossione tiene a disposizione delle aziende di credito i supporti già elaborati per un periodo non superiore a sei mesi.

Qualora i supporti non venissero ritirati entro il periodo di cui al precedente comma, il centro informativo procederà alla distruzione degli stessi.

Art. 10.

Salvo quanto previsto nel presente decreto, per quanto riguarda il ricevimento delle deleghe e il riversamento alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato o, per le operazioni effettuate in Sicilia, ai competenti uffici provinciali della cassa regionale siciliana, delle entrate di cui all'art. 1, rimangono ferme le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 9 maggio 1991.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 1992

Il Ministro delle finanze
GORIA

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

ALLEGATO 1

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA

Questa delega deve essere utilizzata per il pagamento delle seguenti imposte:

1) IRPEF, ILOR e relative sopratasse dovute in base a dichiarazioni integrative dei redditi (art. 14, legge n. 408/1990) - Codici 11 e 12;

2) Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'ILOR sulla rivalutazione obbligatoria dei beni immobili dell'impresa (art. 25, legge n. 413/1991) - Codice 13;

3) Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'ILOR sulle plusvalenze indicate analiticamente in dichiarazione (decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito dalla legge 25 marzo 1991, n 102) - Codici 15 e 16;

4) Imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'ILOR e dell'IVA relativa agli immobili esclusi dal patrimonio dell'impresa (art. 58, legge n. 413/1991) - Codice 17;

5) Imposta sostitutiva su indennità di esproprio, occupazione, ecc. (art. 11, comma 9, legge n. 413/1991) - Codice 18;

6) IRPEF a tassazione separata e ILOR su indennità di esproprio, occupazione, ecc (art. 11, comma 9, legge n. 413/1991) - Codici 19 e 20;

7) Imposte o maggiori imposte e sopratasse dovute in base a dichiarazione integrativa in aumento per quanto riguarda i redditi dei fabbricati (art 8, decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333) - Codici 28 e 29;

8) Imposta straordinaria immobiliare (art. 7 decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333) - Codici 30 e 31;

9) Imposta sul patrimonio netto delle imprese.

Ove siano dovuti interessi, gli stessi vanno versati cumulativamente all'imposta.

In particolare, si richiama l'attenzione sulla necessità di riportare in maniera chiara e precisa l'indicazione del codice fiscale allo scopo di consentire l'esatta attribuzione dell'eseguito versamento. Si ricorda che l'omessa o inesatta indicazione del codice fiscale comporta l'applicazione di rilevanti pene pecuniarie.

Uguale attenzione va adottata nell'indicazione della data del pagamento, che deve necessariamente coincidere con la data di effettuazione delle operazioni di versamento.

Qualora il versamento sia effettuato per conto di persone decedute, di persone legalmente incapaci e di figli minori, la presente delega deve essere compilata riportando il codice fiscale ed i dati anagrafici del soggetto per cui si effettua il versamento nella parte riservata al dichiarante; il codice fiscale ed i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento vanno riportati nello spazio riservato al coniuge

In caso di dichiarazione congiunta, entrambi i coniugi devono presentare separata dichiarazione integrativa in aumento dei redditi dei fabbricati, e quindi versare separatamente le quote di imposte da ciascuno dovute, riportando sul modello di versamento i soli dati anagrafici del versante. L'attestazione di pagamento va allegata alla dichiarazione integrativa.

A fronte di una dichiarazione dei redditi presentata in forma congiunta, ove i coniugi siano comproprietari di immobili soggetti all'imposta straordinaria immobiliare devono effettuare separati pagamenti di imposta, ciascuno secondo la propria quota di possesso. L'attestazione dell'eseguito versamento rilasciato dall'azienda di credito va conservata dal contribuente.

A fronte di una dichiarazione dei redditi presentata in forma congiunta, ove entrambi i coniugi siano titolari di imprese individuali, gli stessi devono effettuare separati pagamenti dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, ciascuno secondo il proprio patrimonio, riportando sul modello di versamento i soli dati anagrafici del versante.

I numeri di codice da riportare nella casella dello stato civile, nello spazio riservato ai dati anagrafici del «dichiarante» sono indicati nella tabella sottostante.

a) TABELLA DEI CODICI DELLO STATO CIVILE

Codice	Stato civile	Codice	Stato civile
1	Celibe/Nubile	5	Divorziato/a
2	Coniugato/a	6	Deceduto/a
3	Vedovo/a	7	Tutelato/a
4	Separato/a	8	Figlio/a minore

Oltre all'anno di imposta, è necessario riportare il numero di codice e la descrizione dell'imposta che si intende versare, come dalla tabella che segue La sopratassa va corrisposta solo ove si versino le imposte di cui ai codici 11, 12, 28 e 29.

L'anno di imposta per i codici 30 e 31 è l'anno 1992. Per i codici 28 e 29 non va apposta alcuna indicazione.

b) TABELLA DEI CODICI DELLE IMPOSTE

Codice	Descrizione	Fonte informativa
11	IRPEF dovuta in base a dichiarazione integrativa	Art 14, legge n. 408/1990
12	ILOR dovuta in base a dichiarazione integrativa da persone fisiche e società di persone	Art. 14, legge n. 408/1990
13	Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'ILOR sulla rivalutazione dei beni dell'impresa (persone fisiche e società di persone)	Art. 25, legge n. 413/1991
15	Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'ILOR sulle plusvalenze indicate analiticamente in dichiarazione (persone fisiche)	D.L. n. 28 gennaio 1991, n. 27, convertito dalla legge 25 marzo 1991, n. 102
16	Imposta sostitutiva sulle plusvalenze dovuta dalle società semplici e associazioni indicate analiticamente in dichiarazione	Idem
17	Imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'ILOR e dell'IVA, relativa agli immobili esclusi dal patrimonio dell'impresa	Art. 58, comma 2, legge numero 413/1991
18	Imposta sostitutiva su indennità di esproprio, occupazione, ecc	Art. 11, comma 9, legge numero 413/1991
19	IRPEF su indennità di esproprio, occupazione, ecc (tassazione separata)	Art. 11, comma 9, legge numero 413/1991
20	ILOR su indennità di esproprio, occupazione, ecc. (tassazione separata)	Art. 11, comma 9, legge numero 413/1991
28	IRPEF e relative sopratasse - Dichiarazione integrativa in aumento per i redditi di fabbricati	Art. 8, D.L. n 333/1992
29	ILOR e relative sopratasse - Dichiarazione integrativa in aumento per i redditi di fabbricati	Art. 8, D.L. n 333/1992
30	Imposta straordinaria immobiliare dovuta da persone fisiche	Art. 7, D.L. n. 333/1992
31	Imposta straordinaria immobiliare dovuta da società di persone	Art. 7, D L n. 333/1992
32	Imposta sul patrimonio netto delle imprese individuali - persone fisiche	Art 1, legge n. 461/1992
33	Imposta sul patrimonio netto delle imprese - società di persone	Art. 1, legge n. 461/1992

ALLEGATO 2

CONTENUTO DEI SUPPORTI MAGNETICI DA INOLTRARE A CURA DELLE AZIENDE DI CREDITO AL CENTRO INFORMATIVO DEL SERVIZIO CENTRALE DELLA RISCOSSIONE RIGUARDANTE L'IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DELLE IMPRESE

I supporti predisposti dalle aziende di credito, ai sensi dell'art. 5 del presente decreto, sono costituiti da nastri magnetici, sui quali devono essere registrati tramite «unità di registrazione» i dati dei versamenti effettuati dai contribuenti nonché i dati dei corrispettivi versamenti effettuati dalle aziende di credito.

Ciascuna «unità di registrazione» è composta da.

«record-versamento», contenenti i dati del versamento effettuato presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato o gli uffici della cassa regionale siciliana;

«record-riscossione», contenente ciascuno i dati di ogni versamento ricevuto.

Sul record-versamento devono essere riportate le seguenti informazioni:

tipo di versamento, imposta sul patrimonio netto delle imprese;

codice dell'azienda delegata;

codice della dipendenza capofila che ha effettuato il versamento,

tesoreria provinciale che ha ricevuto il versamento o ufficio provinciale della cassa regionale siciliana;

numero della quietanza rilasciata dalla tesoreria o dalla cassa regionale siciliana;

importo del versamento;

data del versamento;

numero di deleghe a fronte delle quali è stato effettuato il versamento.

Sul record-riscossione devono essere riportate le seguenti informazioni:

codice dell'azienda delegata;

codice della dipendenza capofila che ha ricevuto il versamento;

ufficio dell'Amministrazione finanziaria cui è destinata la dichiarazione dei redditi;

importo pagato;

data di pagamento;

codice fiscale del contribuente;

dati anagrafici e di residenza della persona fisica ovvero dati identificativi della società, qualora il relativo codice fiscale abbia il carattere di controllo errato secondo quanto disposto dagli articoli 7 e 9 del decreto ministeriale 23 dicembre 1976.

ALLEGATO 3

CONTENUTO INFORMATIVO DEI SUPPORTI MAGNETICI DA INOLTRARE A CURA DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO AL MINISTERO DELLE FINANZE

ESERCIZIO	Esercizio di riferimento
ERARIO/REGIONE	E = conto erario R = conto regione
IMPUTAZIONE:	
CAPO	Indica il capo di entrata
CAPITOLO	Indica il numero del capitolo di entrata
ARTICOLO	Indica il numero dell'articolo
COMP/RES	C = conto competenza R = conto residui
KEY-QUIETANZA:	
TESORERIA	Tesoreria competente sulla quietanza
NUMERO	Numero identificativo della quietanza
SOTTONUMERO	Sottonumero assegnato dal sistema per le quietanze pervenute con lo stesso numero
VERSANTE	Codice dell'ufficio o codice ABI
DATA-VALUTA	Data di valuta della quietanza
IMPORTO	Importo della quietanza

93A1500

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 1° febbraio 1993.

Determinazione del contingente delle monete d'argento da L. 500 celebrative del V centenario della scoperta dell'America, millesimo 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto il decreto ministeriale n. 404404 del 27 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1992, concernente l'emissione di monete d'argento da L. 500 celebrative del V centenario della Scoperta dell'America, millesimo 1992;

Visto il decreto ministeriale n. 888440 in data 17 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 1992, concernente le modalità di cessione delle suddette monete nella versione «ordinaria» e in quella «proof»;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Decreta:

Il contingente in valore nominale della nuova moneta d'argento da L. 500 celebrativa del V centenario della Scoperta dell'America e stabilito in complessive L. 42.250.000 pari a n. 84.500 pezzi di cui:

L. 33.250.000 pari a n. 66.500 pezzi, per le monete nella versione «ordinaria»,

L. 9.000.000 pari a n. 18.000 pezzi, per le monete nella versione «proof».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 1993

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1993
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 85

93A1501

DECRETO 1° febbraio 1993.

Emissione di nuove monete da L. 100.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1951, n. 1405, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete metalliche da L. 100;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 35 dell'11 febbraio 1952, relativo alle caratteristiche ed al contingente delle monete da L. 100;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 186 del 10 agosto 1989, con il quale sono state modificate le caratteristiche tecniche delle monete da L. 100;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Decreta:

Art. 1.

Le caratteristiche tecniche delle monete da L. 100 di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 186 del 10 agosto 1989, sono sostituite dalle seguenti:

valore nominale in lire 100; metallo cupronichel; diametro mm 22; peso legale g 4,5, tolleranza in più o in meno g 0,1; contorno a godronatura interrotta.

Art. 2.

Le caratteristiche artistiche delle monete di cui al precedente art. 1 sono le seguenti:

sul dritto: testa dell'Italia turrita; in circolo la leggenda «REPUBBLICA ITALIANA», in basso due stelle e il nome dell'autore «CRETARA»;

sul rovescio: intorno un gabbiano, una spiga di grano, un delfino, un ramo d'ulivo; al centro «100 LIRE», in basso: al centro «1993», a sinistra «R».

Art. 3.

Il tipo delle monete da L. 100, approvato con l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1989, è sostituito da quello conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto ed alla allegata riproduzione fotografica.

Le impronte eseguite in conformità delle anzidette descrizioni saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio di Stato.

Art. 4.

Il contingente, in valore nominale, delle monete da L. 100 viene elevato a L. 400.000.000.000.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 1993

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1993
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 159

ALLEGATO

Dritto

Rovescio

93A1502

DECRETO 3 marzo 1993.

Individuazione delle istituzioni creditizie con le quali le regioni e le province autonome possono contrarre i mutui da destinare al finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa agli anni 1989 e 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1990, n. 334, ed in particolare l'art. 2-*bis*, come modificato dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, in virtù del quale per far fronte alle maggiori occorrenze finanziarie del Servizio sanitario nazionale, per l'anno 1989, le regioni e le province autonome sono autorizzate ad assumere mutui quindicennali alle condizioni, con le modalità e con gli istituti di credito stabiliti con decreto del Ministro del tesoro;

Visto altresì l'art. 1, primo comma, del già citato decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, in virtù del quale, per far fronte alle maggiori occorrenze finanziarie del Servizio sanitario nazionale, per l'anno 1991, determinate in lire 5.600 miliardi, le regioni e le province autonome sono autorizzate ad assumere mutui quindicennali alle condizioni, con le modalità e con gli istituti di credito stabiliti con decreto del Ministro del tesoro nel limite massimo degli importi indicati nella tabella *A* allegata al provvedimento stesso;

Dovendosi provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

I mutui di cui alle disposizioni citate nelle premesse, per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa agli anni 1989 e 1991, possono essere contratti con gli enti creditizi iscritti all'albo di cui all'art. 29 L.B., nel rispetto delle norme legislative, regolamentari e statutarie che li disciplinano e, per le aziende di credito, nell'ambito della complessiva operatività oltre il breve termine.

Art. 2.

I mutui hanno durata di quindici anni e sono regolati a tasso di interesse annuo posticipato variabile in misura non superiore a quella massima stabilita in applicazione dell'art. 13, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38. L'ammortamento decorre dall'anno successivo a quello in cui sono perfezionati i relativi contratti.

Art. 3.

L'importo di ciascun mutuo è versato in unica soluzione, a cura dell'Istituto di credito mutuante nel conto corrente infruttifero che ciascuna regione e provincia autonoma intrattiene con la Tesoreria centrale dello Stato ed è trasferito, in una o più soluzioni, agli enti che gestiscono la spesa sanitaria con vincolo di destinazione, sulla base di appositi provvedimenti regionali.

Art. 4.

Le rate di ammortamento dei mutui sono corrisposte agli istituti mutuanti dal Ministero del tesoro, in via posticipata, il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno e per tutta la durata dei mutui stessi, con imputazione della spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del predetto Ministero. A tal fine gli istituti mutuanti trasmetteranno al Ministero del tesoro - Direzione generale del Tesoro - Serv. IV, copia dei contratti di mutuo entro 30 giorni dalla data della stipula nonché la richiesta di pagamento della rata almeno 90 giorni prima della scadenza, con la indicazione del tasso di interesse utilizzato per la determinazione della rata stessa. In caso di inosservanza del predetto termine sarà corrisposto il pagamento di un importo pari a quello della rata precedente, salvo conguaglio senza interessi.

Gli interessi di preammortamento, calcolati ai tassi tempo per tempo applicabili ai sensi del precedente art. 2 nei semestri antecedenti l'inizio dell'ammortamento, saranno capitalizzati alle date del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno.

Il relativo importo sarà definitivamente capitalizzato con valuta coincidente con l'inizio dell'ammortamento e corrisposto con le stesse modalità, anche di tasso e di tempo, previste per le rispettive operazioni di mutuo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A1503

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 2 marzo 1993.

Autorizzazione alla BNL vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Milano, ad estendere, nel territorio della Repubblica, l'esercizio dell'attività assicurativa al ramo vita VI.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Visto il decreto ministeriale in data 15 luglio 1988 con cui la Lavoro vita - Compagnia di assicurazione e riassicurazione vita S.p.a., con sede in Milano, è stata autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa nei rami I e V e riassicurativa nel ramo I di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742;

Vista la lettera in data 19 settembre 1991 con la quale è stato comunicato che l'assemblea straordinaria degli azionisti tenutasi l'11 settembre 1991 ha deliberato il cambiamento di denominazione sociale da Lavoro vita S.p.a. a BNL vita - Compagnia di assicurazione e riassicurazione S.p.a.;

Vista la domanda in data 14 aprile 1992 con la quale la BNL vita - Compagnia di assicurazione e riassicurazione S.p.a., con sede in Milano, ha chiesto l'autorizzazione ad estendere, nel territorio della Repubblica, l'esercizio della propria attività al ramo VI di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 222618 del 24 luglio 1992 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda di autorizzazione presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 28 luglio 1992;

Decreta:

Art. 1.

La BNL vita - Compagnia di assicurazione e riassicurazione S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad estendere, nel territorio della Repubblica, l'esercizio della propria attività al ramo VI di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 1993

Il Ministro: GUARINO

93A1476

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 27 febbraio 1993.

Abolizione delle elezioni relative al rinnovo dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 28 ottobre 1990, n. 775;

Visto il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1975, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1976, e successive modificazioni, con il quale è stato costituito il consiglio di amministrazione di questo Dicastero;

Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 1992, afferente le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione sopra citato;

Visto il decreto ministeriale del 10 novembre 1992, con il quale le predette elezioni venivano rinviate al 28 e 29 novembre 1993;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, ed in particolare l'art. 48 da cui consegue, dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, la decadenza dei componenti eletti dal personale nei consigli di amministrazione;

Visto il decreto ministeriale del 19 febbraio 1993, con il quale, per la parte relativa ai componenti eletti dal personale nei consigli di amministrazione, vengono recepite le norme del sopra citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Le elezioni di cui ai decreti ministeriali 21 luglio 1992 e 10 novembre 1992, relative al rinnovo dei rappresentanti del personale in seno al consiglio citato in premessa vengono definitivamente abolite.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale di questo Ministero.

Roma, 27 febbraio 1993

Il Ministro: RONCHEY

93A1477

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI TORINO

DECRETO RETTORALE 26 gennaio 1993.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia nella riunione del 9 maggio 1991;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico, riunione del 12 settembre 1991 e dal consiglio di amministrazione, riunione del 1° ottobre 1991;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 14 settembre 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'ultimo comma dell'art. 372 relativo alla scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria è modificato nel senso che possono essere iscritti numero dieci studenti per ciascun anno di corso per un totale di quaranta specializzandi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 26 gennaio 1993

Il rettore: DIANZANI

93A1482

DECRETO RETTORALE 28 gennaio 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dal consiglio della facoltà di lettere e filosofia nella riunione del 6 giugno 1991;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico nell'adunanza del 12 settembre 1991 e dal consiglio di amministrazione nell'adunanza del 1° ottobre 1991;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella riunione del 9 ottobre 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 248 relativo all'elenco delle scuole di perfezionamento annesse alla facoltà di lettere e filosofia, la scuola di perfezionamento in archeologia è soppressa.

Art. 2.

L'art. 255, relativo agli insegnamenti costitutivi della scuola di perfezionamento in archeologia, è soppresso.

Art. 3.

Il punto 4 dell'art. 250 «la scuola di perfezionamento in archeologia si avvale delle strutture dell'istituto di archeologia»; ed il punto 4 dell'art. 262 «alla scuola di perfezionamento in archeologia i laureati in lettere, e i laureati presso la facoltà di architettura» vengono soppressi.

Art. 4.

Dopo l'art. 247, ultimo dello statuto della scuola di perfezionamento in scienze attuariali e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi vengono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento della scuola di specializzazione in archeologia.

Sezione IV

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE E DI PERFEZIONAMENTO ANNESSE ALLA FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

Scuola di specializzazione in archeologia

Art. 248. — È istituita presso l'Università degli studi di Torino la scuola di specializzazione in archeologia per la formazione degli operatori scientifici del patrimonio culturale.

La scuola ha lo scopo di approfondire la preparazione scientifica nel campo delle discipline archeologiche e di fornire le competenze professionali finalizzate alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico.

La scuola rilascia il diploma di specialista in archeologia (con l'indicazione dell'indirizzo seguito).

Art. 249. — Sono previsti i seguenti indirizzi di specializzazione:

archeologia preistorica e protostorica;

archeologia classica;

archeologia tardo-antica e medievale;

archeologia orientale.

L'indirizzo orientale si articola su cinque *curricula* caratterizzati da almeno cinque insegnamenti o moduli specifici nei seguenti ambiti:

a) Egitto;

b) Vicino Oriente antico;

c) India, Iran e Asia Centrale;

d) Estremo Oriente;

e) Islam.

Art. 250. — La scuola ha la durata di tre anni.

In base alle strutture e alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso e complessivamente di ventiquattro iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 251. — All'attuazione delle attività didattiche provvedono le facoltà di lettere e filosofia e il dipartimento di scienze antropologiche, archeologiche e storico-territoriali dell'Università di Torino.

Art. 252. — Il concorso di ammissione è per esami e titoli.

L'esame consiste:

a) in una prova scritta su un tema attinente alla cultura generale del settore;

b) in una prova pratica, o sul terreno, o su riproduzioni fotografiche, o su originali;

c) in una prova orale, sempre sulle tematiche del settore.

Il candidato dovrà dar prova di conoscere le lingue antiche attinenti all'indirizzo in cui si specializza e almeno due lingue straniere moderne che abbiano rilevanza per gli studi del settore.

Art. 253. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in lettere della facoltà di lettere e filosofia, in materie letterarie, in conservazione dei beni culturali (con indirizzo archeologico), nonché i laureati in architettura.

Sono altresì ammessi coloro che siano in possesso di titoli di studio conseguito presso università straniere ed equipollenti, ai sensi dell'art. 382 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente.

Art. 254. — Le discipline da utilizzare per le diverse specializzazioni sono raggruppate nelle seguenti aree:

A) Area delle metodologie e delle tecniche:

1) archeologia subacquea;
2) archeometria;
3) bioarcheologia;
4) elementi di informatica;
5) esegesi delle fonti letterarie;
6) metodologia e tecnica dello scavo;
7) metrologia antica;
8) museologia e museografia;
9) rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi;
10) teorie e tecniche del restauro;
11) topografia antica;
12) disegno e rilievo;
13) tecniche automatiche di rilevamento e rappresentazione.

B) Area dell'archeologia preistorica e protostorica:

1) archeologia e antichità celtiche;
2) archeologia e antichità egee;
3) archeologia e antichità sarde;
4) ecologia preistorica;
5) paleontologia del Quaternario;
6) paleontologia umana;
7) paletnologia;
8) preistoria e protostoria dell'Africa;
9) preistoria e protostoria dell'Asia;
10) preistoria e protostoria europea;
11) preistoria e protostoria del vicino Oriente;
12) paleodemografia.

C) Area dell'archeologia classica:

1) archeologia e storia dell'arte greca;
2) archeologia e storia dell'arte romana;
3) archeologia e storia dell'arte tardo antica;
4) archeologia fenicia e punica;
5) archeologia dell'Italia preromana;
6) archeologia delle province romane;
7) archeologia e antichità teatrali;
8) epigrafia e antichità greche e romane;
9) etruscologia;
10) numismatica greca e romana;
11) storia dell'urbanistica e dell'architettura greca e romana;
12) archeologia cristiana.

D) Area dell'archeologia tardo-antica e medievale:

1) archeologia tardo antica e alto medievale;
2) archeologia e storia dell'arte medievale;
3) archeologia e storia dell'arte paleocristiana e bizantina;
4) archeologia e storia dell'arte partica e sasanide;
5) archeologia e storia dell'arte islamica;
6) epigrafia e antichità paleocristiane e medievali;
7) numismatica e sfragistica medievale;
8) paleografia e diplomatica;
9) storia dell'urbanistica e dell'architettura medievale;
10) storia della città e del territorio.

E) Area dell'archeologia orientale:

a) Curriculum egittologico-africanistico:

antichità copte;
antichità sudanesi ovv. antichità nubiane;
archeologia ed antichità etiopiche;
archeologia egiziana;
** archeologia e storia dell'arte greca e romana;
egittologia;
papirologia;
preistoria e protostoria dell'Africa.

b) Curriculum vicino-orientale:

archeologia del vicino Oriente ovv. archeologia e storia del vicino Oriente antico;
archeologia fenicio-punica;
* archeologia partico-sasanide;
* archeologia e storia dell'arte iranica;
assirologia;
ittitologia;
* preistoria e protostoria dell'Asia ovv. protostoria euroasiatica.

c) Curriculum indo-iranico:

* archeologia partico-sasanide;
* archeologia e storia dell'arte dell'Asia centrale;
* archeologia e storia dell'arte dell'Asia sud-orientale;
archeologia e storia dell'arte dell'India;
** archeologia e storia dell'arte greca e romana;
* archeologia e storia dell'arte iranica;
epigrafia indiana;
epigrafia iranica;
numismatica indo-iranica;
* preistoria e protostoria dell'Asia ovv. protostoria euroasiatica.

d) Curriculum estremo-orientale:

archeologia e storia dell'arte cinese;
archeologia e storia dell'arte coreana;
* archeologia e storia dell'arte dell'Asia centrale;
* archeologia e storia dell'arte dell'Asia sud-orientale;
archeologia e storia dell'arte giapponese;
numismatica estremo-orientale;
* preistoria e protostoria dell'Asia ovv. protostoria euroasiatica.

e) Curriculum islamico:
** archeologia medioevale;
* archeologia partico-sasanide;
archeologia e storia dell'arte musulmana;
epigrafia islamica;
numismatica islamica;
storia dell'arte bizantina;
storia dell'arte copta.

* Comune ad altro/i *curriculum/a*.
** Comune ad altro indirizzo.

F) Area giuridica:
1) elementi di diritto amministrativo;
2) estimo;
3) legislazione dei beni culturali;
4) legislazione internazionale comparata dei beni culturali;
5) legislazione urbanistica.

Art. 255. — Nell'arco dei tre anni vengono tenuti complessivamente dieci (o più) insegnamenti, distribuiti sulla base di un piano di studi formulato all'inizio del primo anno e approvato dal consiglio della scuola.

Il consiglio della scuola delibera ogni anno quali insegnamenti attivare, nel rispetto delle norme di legge e delle regole indicate.

Le lezioni saranno integrate da seminari e conferenze, nonché da esercitazioni, attività applicativa, sopralluoghi e viaggi di istruzione.

Gli insegnamenti saranno svolti secondo il seguente rapporto:

cinque (o più) fra le discipline dell'area dell'indirizzo prescelto;

due (o più) fra le discipline dell'area delle metodologie e delle tecniche;

due (o più) fra le discipline di due differenti aree di diversa specializzazione;

uno (o più) fra le discipline dell'area giuridica.

Lo specializzando è tenuto a seguire al primo anno cinque insegnamenti, due almeno dei quali composti con discipline dell'ambito di specializzazioneprescelto. Gli altri insegnamenti saranno distribuiti a seconda delle specifiche esigenze dei piani di studi.

L'attività didattica comprende per ogni anno 500 ore da distribuire fra cicli di lezioni, seminari, esercitazioni, attività pratiche guidate. Alle attività pratiche dovranno essere dedicate non meno di 250 ore.

I corsi possono essere articolati in moduli: ciascun modulo è costituito da più programmi monografici di discipline, scelte nell'ambito delle diverse aree, integrantesi a costituire una unità organica di formazione. I programmi monografici sono affidati a più docenti ognuno dei quali svolge il suo ciclo di lezioni coordinate, nel tema e nei tempi, con quelle degli altri docenti dello stesso modulo.

Il modulo è affidato a un docente che, oltre a svolgere il proprio programma, coordina quello degli altri docenti.

Ciascun insegnamento, comunque, dovrà avere un unico titolare.

Art. 256. — Gli specializzandi possono trascorrere, su deliberazione del consiglio della scuola, un periodo di studio all'estero sulla base dei programmi predisposti in dipendenza di appositi accordi con istituzioni scientifiche italiane e/o straniere. Il profitto della permanenza all'estero viene valutato nell'esame generale dell'anno.

Nel corso del terzo anno gli allievi potranno fare un tirocinio presso una soprintendenza ai beni culturali, programmato e organizzato dalla scuola d'intesa con le competenti autorità. La frequenza delle lezioni, delle conferenze, dei seminari, delle esercitazioni, nonché la partecipazione alle attività pratiche sono obbligatorie.

Art. 257. — Gli allievi parteciperanno a scavi programmati e organizzati della scuola d'intesa con le competenti autorità. Lo scavo verrà condotto da uno o più professori della scuola che cureranno l'addestramento degli allievi.

Art. 258. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stipula convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento di ricerche e di utilizzazione di strutture extra universitarie in ambito territoriale e regionale, per lo svolgimento delle attività di formazione degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982.

Tra gli enti pubblici di cui al comma precedente, vanno considerati prioritariamente gli enti pubblici a base territoriale.

Art. 259. — La commissione per l'esame di diploma è costituita dal direttore della scuola, che la presiede, e da altri sei membri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 28 gennaio 1993

Il rettore: DIANZANI

93A1483

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 16 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successive modificazioni ed integrazioni:

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 ottobre 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Visto il decreto del rettore del 26 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 24 aprile 1992, che istituisce la facoltà di agraria con il corso di laurea in «scienze e tecnologie alimentari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1989 recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in «scienze e tecnologie alimentari»;

Viste le deliberazioni delle autorità accademiche di questo Ateneo;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Capo VII

SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI

Art. 145. — Durata del corso degli studi: cinque anni, comprendente ventiquattro insegnamenti fondamentali (di cui venti annuali e quattro semestrali) e cinque annualità di insegnamenti opzionali (due corsi semestrali equivalgono a uno annuale).

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Insegnamenti fondamentali propedeutici annuali:

1) biochimica generale;
2) chimica analitica I;
3) chimica analitica II;
4) chimica fisica;
5) chimica generale ed inorganica;
6) chimica organica I;
7) chimica organica II;
8) enzimologia (semestrale);
9) fisica;
10) fisica tecnica (semestrale);
11) igiene;
12) matematica;
13) microbiologia generale;
14) morfologia e fisiologia animale;
15) morfologia e fisiologia vegetale.

Insegnamenti fondamentali di applicazione:

16) analisi chimica dei prodotti alimentari;
17) economia delle industrie agro-alimentari;
18) fisiologia della nutrizione e razionamento;
19) microbiologia degli alimenti;
20) microbiologia industriale;
21) produzioni animali (semestrale);
22) produzioni vegetali (semestrale);
23) tecnologie alimentari I (operazioni fondamentali);
24) tecnologie alimentari II (processi).

Insegnamenti opzionali distinti per aree disciplinari:

a) discipline economiche statistiche e giuridiche:

1) approvvigionamenti e mercato;
2) contabilità aziendale;
3) istituzioni di economia politica;
4) legislazione alimentare;
5) metodologia e statistica sperimentale;

b) discipline biologiche:

1) botanica sistematica ed applicata;
2) zootecnia generale;

c) discipline chimiche e biochimiche:

1) analisi chimica spettroscopica;
2) biochimica degli alimenti;
3) biochimica industriale;
4) chimica delle fermentazioni;
5) chimica e tecnologia degli aromi;
6) gestione della qualità dei prodotti alimentari;
7) esercitazioni di analisi chimica dei prodotti alimentari;
8) residui ed additivi;
9) biochimica applicata;

d) discipline igieniche e microbiologiche:

1) biotecnologia delle fermentazioni;
2) detergenza e sanificazione degli impianti e delle industrie alimentari;
3) difesa degli alimenti dagli animali infestanti;
4) genetica dei microrganismi;
5) igiene degli alimenti;
6) ispezione degli alimenti di origine animale;
7) microbiologia lattiero-casearia;
8) patologia animale e ispezione delle carni;
9) patologia dei prodotti e delle derrate vegetali;
10) virologia;
11) tecniche microbiologiche;

e) discipline nutrizionistiche:

1) principi di dietetica;
2) programmazione nutrizionale;
3) valutazione nutrizionale degli alimenti;

f) discipline tecnologiche:

1) chimica e tecnologia del latte;
2) disegno tecnico e materiali;
3) enologia;
4) ergotecnica ed organizzazione aziendale;
5) macchine ed impianti per le industrie alimentari;
6) proprietà fisico-meccaniche dei prodotti agricoli e alimentari;
7) tecnica della ristorazione;

8) tecnologia dei cereali e derivati;

9) tecnologia dei prodotti alimentari tropicali ed subtropicali;

10) tecnologia del condizionamento della distribuzione;

11) tecnologia della birra;

12) tecnologia delle applicazioni frigorifere;

13) tecnologia delle bevande alcoliche;

14) tecnologia delle conserve alimentari;

15) tecnologia delle sostanze grasse;

16) trattamento dei sottoprodotti, degli affluenti ed approvvigionamento delle acque.

Ogni insegnamento opzionale, a giudizio di ciascuna facoltà, nel manifesto potrà avere durata annuale o semestrale.

Tutti gli insegnamenti del corso di laurea in «scienze e tecnologie alimentari» sono autonomi rispetto a quelli di uguale denominazione eventualmente presentati in altri corsi di laurea.

La facoltà curerà l'organizzazione dei piani di studio secondo le propedeuticità proposte e scegliendo gli insegnamenti opzionali da attivare secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, in logica distribuzione per area disciplinare.

La facoltà stabilisce il numero e l'ordine di successione degli insegnamenti fondamentali propedeutici che lo studente deve seguire durante i primi due anni di corso. Per ottenere l'iscrizione al terzo anno lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti dei primi due anni di corso, o al massimo meno due, fermo restando che lo studente non potrà sostenere esami del terzo anno se prima non avrà superato i restanti due esami dei primi due anni di corso.

Lo studente, prima dell'assegnazione della tesi di laurea, deve aver sostenuto un accertamento della conoscenza della lingua inglese, mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, effettuato con docenti di discipline attinenti alla tesi stessa.

Le discipline indicate come I e II devono intendersi di due diversi contenuti e corrispondenti a due distinti esami.

Per il conseguimento della laurea lo studente, dopo aver sostenuto e superato gli esami relativi alle ventisette discipline annuali o equivalenti (due discipline semestrali equivalgono a una annuale) del piano di studio, dovra superare l'esame di laurea consistente nella discussione di una tesi a carattere sperimentale.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 16 ottobre 1992

Il rettore: OCCHIOCUPO

93A1481

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il piano triennale di sviluppo dell'Università 1991-93, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, che istituisce nell'Università degli studi di Bari, sede decentrata a Foggia, il corso di diploma universitario in giornalismo;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1991;

Viste le proposte di modifiche allo statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università e successive delibere di adeguamento;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale dell'8 ottobre 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

Dopo l'art. 413 del titolo XXIII dello statuto dell'Università degli studi di Bari, sono inseriti i seguenti articoli e intitolazione:

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN GIORNALISMO

Art. 1 *(Diploma universitario)*. — Presso la facoltà di magistero - Università di Bari, è istituito il corso di diploma universitario in giornalismo con sede decentrata in Foggia.

Il corso di studio ha durata triennale.

L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari.

Il numero degli studenti iscritti — e la loro eventuale selezione — è determinato dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà competente, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; a tal fine il Ministro, per il diploma universitario in giornalismo, acquisisce il parere dell'ordine nazionale dei giornalisti per la determinazione di cui all'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di diplomato in «giornalismo».

Art. 2 *(Articolazione del corso degli studi)*. — Il corso degli studi è articolato in un primo biennio, inteso a fornire una preparazione di base e in un anno conclusivo di carattere specificamente professionale.

L'attività didattica complessiva ammonta ad almeno ottocentocinquanta ore, comprensive di lezioni, esercitazioni, seminari, ecc.

Art. 3 *(Biennio di formazione di base)*. — Nel corso del primo biennio, il piano degli studi deve prevedere almeno otto insegnamenti, per un impegno didattico di almeno cinquecento ore che rientrino nelle seguenti aree disciplinari:

1) Area comunicativa:
teoria e tecniche delle comunicazioni di massa.

2) Area scientifica-tecnologica:
informatica generale;
sistemi e tecnologie della comunicazione.

3) Area giuridica:
diritto pubblico;
diritto privato.

4) Area economica:
economia politica;
politica economica.

5) Area psicologica:
psicologia dei processi cognitivi;
psicologia sociale.

6) Area sociologica:
sociologia.

7) Area storica:
storia contemporanea;
storia economica e sociale dell'età contemporanea.

8) Area linguistico-comunicativa:
sociolinguistica;
sociologia della comunicazione.

Gli otto insegnamenti devono essere scelti nelle suddette aree disciplinari, ciascuna delle quali deve essere presente, nel piano degli studi, con almeno un insegnamento.

La facoltà potrà sostituire gli insegnamenti indicati nelle aree con altri strettamente affini, con identiche finalità ed analogo contenuto culturale e comunque entro lo stesso raggruppamento concorsuale.

Entro il biennio lo studente deve inoltre sostenere due prove scritte di composizione o elaborazione testi, con l'uso di un programma di elaborazione testi, l'una in lingua italiana e l'altra in lingua inglese, nonché un colloquio diretto ad accertare la conoscenza della lingua inglese.

Ai fini della preparazione a queste prove, la struttura didattica competente organizza appositi corsi, avvalendosi — per la lingua inglese — del centro linguistico interfacoltà, o di altre strutture idonee.

Art. 4 *(Anno professionale)*. — Per sostenere gli esami del terzo anno lo studente deve aver superato tutti gli esami, le prove e il colloquio del biennio precedente.

Il terzo anno comprende sei insegnamenti per un'attività didattica di almeno trecentocinquanta ore; di questi quattro insegnamenti sono obbligati e devono essere scelti nel seguente elenco:

1) diritto dell'informazione e della comunicazione - diritto e deontologia delle professioni comunicative;
2) storia del giornalismo - storia del giornalismo e delle comunicazioni sociali;
3) teorie e tecniche del linguaggio giornalistico;
4) teorie e tecniche del linguaggio radiotelevisivo.

Lo studente, deve inoltre seguire i seminari specialistici con esperti, organizzati dalla struttura didattica competente che ne stabilisce le modalità di svolgimento, la durata e le norme di controllo.

Gli altri due insegnamenti sono scelti tra quelli attivati entro il seguente elenco:

1) geografia umana;
2) statistica sociale;
3) storia delle relazioni internazionali;
4) retorica e stilistica;
5) semiotica;
6) storia della scienza;
7) storia della scienza e della tecnica;
8) tecniche dell'intervista;
9) sociologia delle comunicazioni di massa;
10) sociologia delle relazioni internazionali;
11) estetica;
12) letterature comparate.

Art. 5 *(Pratica giornalistica)*. — Nel corso del triennio lo studente deve compiere per un periodo di dodici mesi anche non consecutivi, pratica giornalistica presso un organo di informazione quotidiano o periodico, scritto, parlato o visivo, o presso un'agenzia di stampa di informazione generale o un'agenzia di produzione di servizi giornalistici che svolgono attività giornalistica continuativa da almeno cinque anni, e comunque previa stipula di specifiche convenzioni.

Art. 6 *(L'esame di diploma)*. — Per il conseguimento del diploma, lo studente dovrà sostenere uno specifico «esame finale di diploma», consistente in un colloquio interdisciplinare sul contenuto degli insegnamenti e dei seminari dell'anno conclusivo, integrato dalla presentazione e discussione di un testo giornalistico.

Per essere ammesso all'esame di diploma, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami negli otto insegnamenti obbligatori del primo biennio e nei quattro insegnamenti dell'anno conclusivo, nonché in due insegnamenti opzionali, e deve inoltre aver superato le due prove scritte in lingua e il colloquio di conoscenza della lingua inglese; infine, deve presentare una dichiarazione del direttore responsabile del quotidiano o periodico o dell'agenzia presso cui ha svolto la propria pratica professionale, attestante il compimento della medesima e le mansioni affidategli nel corso di essa.

Art. 7 *(Raccordo con i corsi di laurea e diplomi affini)*. — Il diplomato in giornalismo può essere iscritto al terzo anno del corso di laurea in scienze della comunicazione, con il riconoscimento da parte della struttura didattica competente degli esami sostenuti negli insegnamenti obbligatori — purché con identica denominazione o strettamente affini — del biennio propedeutico e dell'indirizzo scelto e di altri due esami, in luogo di altrettanti insegnamenti opzionali, nonché delle prove scritte in lingua e del colloquio di conoscenza della lingua inglese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 30 ottobre 1992

Il rettore

93A1479

UNIVERSITÀ DI LECCE

DECRETO RETTORALE 28 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 1968, n. 1200, e successive modificazioni;

Vista la delibera della facoltà di lettere e filosofia in data 28 ottobre 1991 con cui si chiedeva l'inserimento in statuto del centro studi giuridico politici con la nuova denominazione di centro di bioetica e diritti umani;

Visti il decreto rettorale n. 1306 del 27 dicembre 1991 e la delibera del senato accademico del 30 dicembre 1991 con cui si esprimeva parere favorevole alla modifica di statuto di cui trattasi;

Vista la delibera del consiglio di facoltà di lettere e filosofia in data 22 giugno 1992;

Visto il decreto rettorale n. 625 del 2 luglio 1992 ratificato dal consiglio di amministrazione in data 28 luglio 1992;

Vista la delibera del senato accademico in data 3 luglio 1992;

Vista la nota in data 16 settembre 1992, prot. n. 4353, del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con cui si comunica che il Comitato universitario nazionale nell'adunanza del 23 luglio 1992 ha espresso parere favorevole all'inserimento in statuto del centro con la nuova denominazione di centro di bioetica e diritti umani;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questo Ateneo;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Lecce è ulteriormente modificato come appresso indicato:

Capo VIII

CENTRO STUDI

a) Centro sul rischio.

b) Centro di bioetica e diritti umani.

Art. 95. — Presso l'Università degli studi di Lecce è costituito il centro di ricerca sul rischio che persegue gli scopi indicati in apposito regolamento.

Art. 96. — Il centro di bioetica e diritti umani, già costituito presso questa Università, persegue gli scopi indicati in apposito regolamento.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lecce, 28 ottobre 1992

Il rettore: VALLI

93A1480

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale 559/C.20364-XV-J (46) del 30 dicembre 1992 gli artifici pirotecnici denominati:

N. 2042 Poisnous Spider (104 shors) (d f. Cobra 104 colpi);

N. 2103 3 Assorted Shells (25 shots) (d.f. Venti di guerra 25 colpi);

N. 2043 Furies (104 shots) (d f. Fury 104 colpi);

N. 2046 Blue Spider (104 shots) (d.f. Cardinal 104 colpi);

N. 2118 Flourishing Flowers (104 shots) (d.f. Paprika 104 colpi),

N. 2115 Red Flowers And Green Willow (100 shots) (d.f. Oasi 100 colpi),

che la soc. U. Borgonovo intende importare dalla soc. Beijng Native produce I/E Corp. di Beijng (Repubblica popolare cinese) sono riconosciuti ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale 559/C.21227 XV J (24) dell'11 gennaio 1993 l'artifizio pirotecnico denominato: "Cartuccia a colpo safety blank cartridges" che la soc. Nanna Fireworks intende produrre presso la propria fabbrica sita in Pontedera (Pisa) è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

93A1486

MINISTERO DEL TESORO

N. 39

Media dei titoli del 26 febbraio 1993

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	76,450
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	101,800
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	98,250
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	99,975
» » » 21- 4-1987/94	92,925
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100 —
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	99,925
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	99,675
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,350
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,900
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,125
» » » 12,50% 20-11-1989/95	101,800
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99,950
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,175
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,050
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,850
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100 —
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,125
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,150
» » » 10,25% 1-12-1988/96	98,550
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,375
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,375
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99,850
» » » 12,00% 19- 9-1991/97	99,850
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	99,925
» » » 12,00% 19- 5-1992/98	99,750
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	99,975
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	98,250
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	103,050
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101,275
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	101,175
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	101 —
» » » TR 2,5% 1983/93	101,550
» » » Ind. 1- 3-1988/93	100 —
» » » » 1- 4-1988/93	100 —
» » » » 1- 5-1988/93	100,350
» » » » 1- 6-1988/93	100,950
» » » » 18- 6-1986/93	100,300
» » » » 1- 7-1988/93	101,275
» » » » 17- 7-1986/93	100,450
» » » » 1- 8-1988/93	101,300
» » » » 19- 8-1986/93	100,550

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	100,825
» » » » 18- 9-1986/93	100,800
» » » » 1-10-1988/93	100,375
» » » » 20-10-1986/93	101,400
» » » » 1-11-1988/93	100,650
» » » » 18-11-1987/93	102,450
» » » » 19-12-1986/93	103,350
» » » » 1- 1-1989/94	101,100
» » » » 1- 2-1989/94	101,150
» » » » 1- 3-1989/94	101,300
» » » » 15- 3-1989/94	100,700
» » » » 1- 4-1989/94	100,300
» » » » 1- 9-1989/94	100,250
» » » » 1-10-1987/94	100,650
» » » » 1-11-1989/94	99,900
» » » » 1- 1-1990/95	100,225
» » » » 1- 2-1985/95	101,600
» » » » 1- 3-1985/95	99,375
» » » » 1- 3-1990/95	99,950
» » » » 1- 4-1985/95	97,725
» » » » 1- 5-1985/95	97 —
» » » » 1- 5-1990/95	99,450
» » » » 1- 6-1985/95	97,375
» » » » 1- 7-1985/95	98 —
» » » » 1- 7-1990/95	99,925
» » » » 1- 8-1985/95	97,900
» » » » 1- 9-1985/95	98,125
» » » » 1- 9-1990/95	99,825
» » » » 1-10-1985/95	98,650
» » » » 1-10-1990/95	99,550
» » » » 1-11-1985/95	99,475
» » » » 1-11-1990/95	99,350
» » » » 1-12-1985/95	100,475
» » » » 1-12-1990/95	99,900
» » » » 1- 1-1986/96	100,350
» » » » 1- 1-1986/96 II	102,300
» » » » 1- 1-1991/96	99,950
» » » » 1- 2-1986/96	100,300
» » » » 1- 2-1991/96	99,950
» » » » 1- 3-1986/96	99,250
» » » » 1- 4-1986/96	97,300
» » » » 1- 5-1986/96	96,375
» » » » 1- 6-1986/96	96,575
» » » » 1- 7-1986/96	96,600

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del Tesoro	Ind.		1- 8-1986/96	96,900
»	»	»	»	1- 9-1986/96	97,200
»	»	»	»	1-10-1986/96	98 —
»	»	»	»	1-11-1986/96	99,325
»	»	»	»	1-12-1986/96	100,800
»	»	»	»	1- 1-1987/97	100,200
»	»	»	»	1- 2-1987/97	99,800
»	»	»	»	18- 2-1987/97	99,700
»	»	»	»	1- 3-1987/97	98,625
»	»	»	»	1- 4-1987/97	96,325
»	»	»	»	1- 5-1987/97	95,800
»	»	»	»	1- 6-1987/97	96,025
»	»	»	»	1- 7-1987/97	96 —
»	»	»	»	1- 8-1987/97	96,425
»	»	»	»	1- 9-1987/97	97,950
»	»	»	»	1- 3-1991/98	97,550
»	»	»	»	1- 4-1991/98	96,825
»	»	»	»	1- 5-1991/98	96,750
»	»	»	»	1- 6-1991/98	97,350
»	»	»	»	1- 7-1991/98	97,650
»	»	»	»	1- 8-1991/98	97,525
»	»	»	»	1- 9-1991/98	97,120
»	»	»	»	1-10-1991/98	96,500
»	»	»	»	1-11-1991/98	96,650
»	»	»	»	1-12-1991/98	96,925
»	»	»	»	1- 1-1992/99	97,325
»	»	»	»	1- 2-1992/99	97,500
»	»	»	»	1- 3-1992/99	96,900
»	»	»	»	1- 4-1992/99	96,200
»	»	»	»	1- 5-1992/99	96,225
»	»	»	»	1- 6-1992/99	97 —

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	12,50%	1- 7-1993	100,100
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	99,925
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	100 —
»	»	»	12,50%	1-10-1993	99,950
»	»	»	12,50%	1-11-1993	99,925
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	99,900
»	»	»	12,50%	17-11-1993	100,200
»	»	»	12,50%	1-12-1993	99,950
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	100,300
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	100 —
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	99,925
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	100,125
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	100 —
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	100 —
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	100,100
Buoni	Tesoro	Pol.	12,50%	1- 9-1990/94	100,175
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	100 —
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	100,025
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	100,050
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/96	98,950
»	»	»	12,50%	1- 9-1991/96	98,625
»	»	»	12,00%	1-11-1991/96	98,625
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/97	98,225
»	»	»	12,00%	1- 5-1992/97	98,100
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	99,925
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	99,450
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	99,550
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	99,475
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	99,425
»	»	»	12,00%	20- 6-1991/98	97,300
»	»	»	12,50%	18- 9-1991/98	97 —
»	»	»	12,00%	17- 1-1992/99	97,825
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	98,825
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/2001	96,225
»	»	»	12,00%	1- 9-1991/2001	95,550
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/2002	95,550
»	»	»	12,00%	1- 5-1992/2002	96,100

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	15- 4-1985/93	9,75%	99,100
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	98,525
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	98,900
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	98,700
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	98,650
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	99 —
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	98,075
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	99,825
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	101,025
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	98,550
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	102,500
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	98,300
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	100,900
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	101,600
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	104 —
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	103,950
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	107 —
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	108,125
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	103 —
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	106,250
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	106 —
»	»	»	»	16- 7-1991/96	11,00%	104,100
»	»	»	»	22-11-1991/96	10,60%	105,975
»	»	»	»	23- 3-1992/97	10,20%	106,500

Il contabile del portafoglio dello Stato

93M26023

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 26 febbraio 1993

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 17 febbraio 1993 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 26 febbraio 1993, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantaquattro giorni con scadenza il 31 maggio 1993 è di L 97,14, quello dei buoni a centottantacinque giorni con scadenza il 30 agosto 1993 è di L. 94,39 e quello dei buoni a trecentosessantasette giorni con scadenza il 28 febbraio 1994 è di L 89,25, comprensivi della maggiorazione di cinque centesimi stabilita nei predetti decreti.

93A1521

Inizio della consegna dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° ottobre 1992/1995 (codice 036615), al portatore

A norma del decreto ministeriale 25 settembre 1992 (art. 14), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 1° ottobre 1992, si rende noto che il 9 marzo 1993 il magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato completerà le spedizioni alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, per la consegna, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° ottobre 1992/1995.

93A1536

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna elencati, hanno cessato la propria attività e hanno presentato regolare dichiarazione di smarrimento di quantitativi di punzoni a fianco di ciascuna ditta indicati.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
1377 AL	Ongarelli & Pasino	Valenza	1
3077 AL	Canetti Gian Carlo	Valenza	1
125 FO	Ellegi S.r.l.	Rimini	1
128 FO	«Orientalissimo» di Bucciarelli Giuseppe	Rimini	3
639 MI	L C M - Lavorazione catene Milano	Milano	1
593 NA	Di Maio Salvatore	Napoli	1
2 RI	Morasani Bernardino	Rieti	1

93A1488

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 11 febbraio 1993 le seguenti società cooperative, previa intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa agricola «Co.Gi.T. - Soc. coop. a r.l.», con sede in Giffoni Valle Piana (Salerno), costituita per rogito Spirito in data 23 maggio 1986, rep. 328698, reg. soc. 1002/86, tribunale di Salerno, BUSC n. 4261;

società cooperativa agricola Patricelle-Alburnia - Soc. coop. a r.l., con sede in Sicignano degli Alburni (Salerno), costituita per rogito Ansalone in data 18 aprile 1968, rep. 1670, reg. soc. 4017, tribunale di Salerno, BUSC n. 872/106577;

società cooperativa agricola «La Piramide - Soc. coop. a r.l », con sede in Cava dei Tirreni (Salerno), costituita per rogito Maiorino in data 21 maggio 1986, rep 12148, reg soc. 1018/86, tribunale di Salerno, BUSC n 4253/220717,

società cooperativa agricola «Agribel - Soc. coop. a r l.», con sede in Bellosguardo (Salerno), costituita per rogito Moroni in data 11 febbraio 1987, rep. 29782, reg. soc. 817/87, tribunale di Salerno, BUSC n. 4493/227688,

società cooperativa agricola «La Foresta - Roccagloriosa S r.l.», con sede in Roccagloriosa (Salerno), costituita per rogito Giuliani in data 11 marzo 1978, rep. 5380, reg. soc 380, tribunale di Vallo della Lucania (Salerno), BUSC n. 2272/158304,

società cooperativa agricola «Agricola Cooperativa San Donato a responsabilità limitata», con sede in Monteforte Cilento (Salerno), costituita per rogito Morra in data 26 luglio 1973, rep. 43426, reg. soc. 202, tribunale di Vallo della Lucania, BUSC n. 1314/128335;

società cooperativa agricola «Nuova Perito 75 - Soc. coop. a r.l », con sede in Perito (Salerno), costituita per rogito Cunzolo in data 2 settembre 1975, rep. 2206, reg. soc 257, tribunale di Vallo della Lucania, BUSC n. 1793/141863;

società cooperativa agricola «Gli amici della natura - Soc. coop a r.l.», con sede in Salerno, costituita per rogito Monica in data 8 luglio 1981, rep. 1172, reg. soc. 712/81, tribunale di Salerno, BUSC n. 3103/186243;

società cooperativa agricola «Torello Carifi - Soc. coop. a r l », con sede in Mercato San Severino (Salerno), costituita per rogito Barela in data 9 aprile 1979, rep. 20118, reg. soc. 337/79, tribunale di Salerno, BUSC n. 2571/168159,

società cooperativa agricola «Cooperativa Agricola Difesa», con sede in Perdifumo (Salerno), costituita per rogito Colella in data 26 luglio 1982, rep. 4309, reg. soc. 682, tribunale di Vallo della Lucania, BUSC n. 3347/193664,

società cooperativa agricola «La Mediterranea - Soc. coop. a r.l.», con sede in Albanella (Salerno), costituita per rogito Malinconico in data 29 aprile 1986, rep. 8587, reg. soc 1042/86, tribunale di Salerno, BUSC n 4262/220921;

società cooperativa agricola «San Valentino» a responsabilità limitata, con sede in San Valentino Torio, costituita per rogito Jannitti in data 11 settembre 1974, rep. 12158, reg soc. 5699/6777, tribunale di Salerno, BUSC n. 1525/134192,

società cooperativa agricola «Filettese» S.r l., con sede in Salerno, costituita per rogito Capobianco in data 15 giugno 1984, rep. 39648, reg. soc. 774/84, tribunale di Salerno, BUSC n. 3755/207196;

società cooperativa agricola «Cooperativa San Vito di Tavernanova - Soc coop. a r l.», con sede in Eboli (Salerno), costituita per rogito Barela in data 2 dicembre 1966, rep. 359, reg. soc 3819/4834, tribunale di Salerno, BUSC n. 732/98428,

società cooperativa agricola «Agri 2000 - Cooperativa agricola a r.l.», con sede in Contursi Terme (Salerno), costituita per rogito Errico in data 24 aprile 1986, rep 17903, reg soc. 863/86, tribunale di Salerno, BUSC n. 4222;

società cooperativa agricola «Artemide - Soc. coop. a r l », con sede in Casal di Principe (Caserta), costituita per rogito Lupoli in data 18 gennaio 1988, rep. 15397, reg. soc 7697/88, tribunale di S. Maria Capua Vetere, BUSC n. 3672/231417,

società cooperativa agricola «Cellole 44 a r l.», con sede in Cellole (Caserta), costituita per rogito Matano in data 19 luglio 1986, rep 43040, reg. soc 6061/86, tribunale di S. Maria Capua Vetere, BUSC n. 3431/223231,

società cooperativa agricola Massicana a responsabilità limitata, con sede in Falciano del Massico (Caserta), costituita per rogito Girfatti in data 20 aprile 1986, rep 80791, reg. soc. 5748/86, tribunale di di S. Maria Capua Vetere, BUSC n. 3359/220943;

società cooperativa agricola «San Raffaele 88 - Soc. coop. a r.l.», con sede in S. Cipriano d'Aversa (Caserta), costituita per rogito Liotti in data 17 dicembre 1987, rep 13778, reg soc. 7688/86, tribunale di S Maria Capua Vetere, BUSC n. 3671/231416,

società cooperativa agricola «Centro per lo sviluppo delle attività zootecniche ed agricole - Centro Sazoa» a responsabilità limitata, con sede in Caserta, costituita per rogito Fusco in data 24 giugno 1977, rep 88288, reg. soc. 254/77, tribunale di S. Maria Capua Vetere, BUSC n. 1871/154415,

società cooperativa agricola «Consorzio - Dried Fruits a r.l.», con sede in Piazzolla di Nola (Napoli), costituita per rogito Cesaro in data 2 aprile 1987, rep. 31764, reg. soc. 4670, tribunale di Napoli, BUSC n 12095,

società cooperativa agricola La Pisanella a r.l, con sede in Boscoreale (Napoli), costituita per rogito Diliegro in data 23 gennaio 1986, rep. 69225, reg. soc. 1510, tribunale di Napoli, BUSC n. 11551;

società cooperativa agricola «La Flegrea - Produttori di latte associati - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Quarto (Napoli), costituita per rogito Rotondano in data 1° ottobre 1981, rep. 7429, reg. soc. 3700, tribunale di Napoli, BUSC n. 9575,

società cooperativa agricola Zootecnica Forestale - Le Parti - a r.l., con sede in Poggio Bustone (Rieti), costituita per rogito Rando in data 2 dicembre 1982, rep. 5114, reg soc. 1836, tribunale di Rieti, BUSC n. 621/196245

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1993 le seguenti società cooperative edilizie sono state sciolte ai sensi del combinato disposto degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n 59/1992, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia Apta a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Pompili in data 14 gennaio 1953, rep. 19993, reg soc 284/53, tribunale di Roma, BUSC n. 7299/40125;

società cooperativa edilizia a r.l. Mida 1973, con sede in Roma, costituita per rogito Casini in data 16 novembre 1973, rep. 524391. reg soc. 5455/73, tribunale di Roma, BUSC n. 22099/131179;

società cooperativa edilizia «Tirrena - Soc. coop. edilizia a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Fallace (coadiutore del dott. Cavallaro) in data 24 gennaio 1964, rep. 113944, reg. soc. 1314/64, tribunale di Roma, BUSC n. 3566/85124;

società cooperativa edilizia Nuova Speranza Romana a r l., con sede in Roma, costituita per rogito Pea in data 26 novembre 1965, rep 212257, reg soc 2644/65, tribunale di Roma, BUSC n. 7927/96095;

società cooperativa edilizia «Fulgido Zenit - Soc. coop. edilizia a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 6 dicembre 1954, rep. 21521, reg. soc. 81, tribunale di Roma, BUSC n. 4460/48886,

società cooperativa edilizia «Progresso 86 - Soc. coop. edilizia a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito De Paola in data 15 gennaio 1987, rep 29159, reg. soc. 3085/87, tribunale di Roma, BUSC n. 29907;

società cooperativa edilizia Giba a r.l, con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 16 aprile 1956, rep. 26048, reg. soc 1043, tribunale di Roma, BUSC n. 1092/54717;

società cooperativa edilizia «Orsa Maggiore F.26/B - Seconda - Soc. coop. edilizia a r.l», con sede in Roma, costituita per rogito D'Amelio in data 16 febbraio 1983, rep. 37630, reg. soc. 2045/83, tribunale di Roma, BUSC n. 27674/197687,

società cooperativa edilizia Fedra a r.l, con sede in Roma, costituita per rogito Fenoaltea in data 19 gennaio 1962, rep 50850, reg. soc. 665/62, tribunale di Roma, BUSC n. 9610/72068,

società cooperativa edilizia «Beccaria - Soc. coop. edilizia a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Lipari in data 19 luglio 1985, rep 19228, reg soc 365/86, tribunale di Roma, BUSC n 29302/218260;

società cooperativa edilizia Rigel XX a r l., con sede in Roma, costituita per rogito Schillaci Ventura in data 14 gennaio 1970, rep 858847, reg soc 221/70, tribunale di Roma, BUSC n. 19474/110208,

società cooperativa edilizia «Coop Casa Roma Otto - Soc. coop. edilizia a r.l, con sede in Roma, costituita per rogito Maggiore in data 8 maggio 1980, rep 4969, reg soc. 3187/80, BUSC n. 25891/177581;

società cooperativa edilizia «Consorzio Bernini 3ª - Soc. coop. edilizia a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Falce in data 27 aprile 1978, rep. 987, reg soc. 3163/78, tribunale di Roma, BUSC n. 24730/162581,

società cooperativa edilizia «Fides Aurea Zeta - Soc. coop. edilizia a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 7 settembre 1957, rep. 17259, reg soc. 2310, tribunale di Roma, BUSC n. 4570/59658

Con decreti ministeriali 11 febbraio 1993 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «Cooperativa Calisto - Soc. a r.l.», con sede in Pisa, costituita per rogito Vichi in data 22 gennaio 1979, rep. 7272, reg. soc. 5619, tribunale di Pisa;

società cooperativa mista «Avitour club - Soc. coop. a r.l.», con sede in Pisa, costituita per rogito Siciliani in data 13 luglio 1984, rep. 254947, reg. soc. 8886, tribunale di Pisa;

società cooperativa mista «Cooperativa editoriale Apuo-Lunense a r.l.», con sede in Marina di Carrara (Massa), costituita per rogito Faggioni in data 9 luglio 1984, rep. 2379, reg. soc. 4270, tribunale di Massa,

società cooperativa edilizia «Primo sole» a r.l., con sede in Massa, costituita per rogito Polacci in data 13 maggio 1986, rep. 1742, reg. soc. 5172, tribunale di Massa;

società cooperativa edilizia «Il Gabbiano - Cooperativa edilizia di utenza - Soc. coop. a r.l.», con sede in Livorno, costituita per rogito Alterio in data 12 marzo 1986, rep. 10229, reg. soc. 11760, tribunale di Livorno;

società cooperativa mista «Il sole» a r.l., con sede in Livorno, costituita per rogito Alfieri in data 26 luglio 1983, rep. 56929, reg. soc. 9430, tribunale di Livorno;

società cooperativa mista «Cooperativa Arcobaleno - Soc coop. a r.l.», con sede in Collesalvetti (Livorno), costituita per rogito Cavallini in data 30 marzo 1988, rep. 8173, reg. soc. 13293, tribunale di Livorno;

società cooperativa edilizia Apollo - Soc coop. a r.l, con sede in Siena, costituita per rogito Bartalini Bigi in data 14 luglio 1970, rep. 16048, reg. soc. 2029, tribunale di Siena;

società cooperativa mista «Aurora 87 - Soc coop. agricola a r.l.», con sede in Rieti, costituita per rogito Filippi in data 16 luglio 1987, rep. 63501, reg soc. 2959, tribunale di Rieti, BUSC n. 782/238519;

società cooperativa mista «Mespilus - Soc. coop. agricola a r.l.», con sede in Rieti, costituita per rogito Barontini in data 2 dicembre 1987, rep. 4763, reg. soc. 2864, tribunale di Rieti, BUSC n. 755/231629;

società cooperativa di produzione e lavoro «Ar-Coop - Soc. coop a r.l.», con sede in Latina, costituita per rogito Orsini in data 30 ottobre 1986, rep. 245834, reg soc. 12087, tribunale di Latina;

società cooperativa mista «Tecno-Sud - Soc. coop. a r.l.», con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito Falessi in data 23 ottobre 1980, rep. 2823, reg. soc. 6693, tribunale di Latina, BUSC n. 1880/179409,

società cooperativa di produzione e lavoro «Coperativa Ponzese di incremento turistico a r.l.», con sede in Ponza (Latina), costituita per rogito Faccillo in data 2 marzo 1978, rep. 2492, reg. soc. 5494, tribunale di Latina, BUSC n. 1591/157531;

società cooperativa mista «Future European Informatic - Soc. coop. a r.l.», con sede in Priverno (Latina), costituita per rogito Schettino in data 16 giugno 1989, rep. 26421, reg. soc. 15407, tribunale di Latina, BUSC n. 2845/242482;

società cooperativa mista «Arciglioni - Soc. coop. a r.l.», con sede in Sabaudia (Latina), costituita per rogito Alfonsi in data 31 agosto 1985, rep. 19384, reg soc. 10624, tribunale di Latina, BUSC n. 2370/213519;

società cooperativa mista «Immagine 90 - Soc. coop a r l.», con sede in Roma, costituita per rogito Lollio in data 1° dicembre 1983, rep. 19318, reg. soc. 1485/84, tribunale di Roma, BUSC n 28356/205563.

93A1489

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 2 marzo 1993, n. 47, concernente: «Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 50 del 2 marzo 1993).

Nel decreto-legge citato in epigrafe, all'art. 64, comma 3, riportato alla pag. 35 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, seconda colonna, terzo rigo, dove è scritto: «... ai fini della revisione dell'accertamento *promosso* dai predetti uffici ...», leggasi: «... ai fini della revisione dell'accertamento *promossa* dai predetti uffici ...»; ed alla tabella *A* allegata allo stesso decreto, alla pag. 39, seconda colonna, penultimo rigo, dove è scritto: «Produzione di ossido di alluminio e di ...», leggasi: «*15*. Produzione di ossido di alluminio e di . .».

93A1563

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Cerutl, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari

- annuale	L. 345.000
- semestrale	L. 188.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

- annuale	L. 63.000
- semestrale	L. 44.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee

- annuale	L. 193.000
- semestrale	L. 105.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali.

- annuale	L. 63.000
- semestrale	L. 44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni

- annuale	L. 193.000
- semestrale	L. 105.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 664.000
- semestrale	L. 366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1993*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300